

SIG

Società Intercomunale Gas S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione il

29/03/2021

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE..... | 5 |
| 2. CATALOGO DEI REATI PREVISTO DALLA NORMATIVA..... | 10 |
| 3. LA TIPOLOGIA E L'ANALISI DEI REATI PREVISTI PER LA NORMA ANTICORRUZIONE . | 21 |
| 4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (MOG) | 36 |
| 4.1. L'impostazione del MOG | 36 |
| 4.2. La costruzione operativa del MOG | 36 |
| 4.3. La funzione del MOG..... | 37 |
| 4.4. Principi ed elementi ispiratori del MOG..... | 37 |
| 4.5. L'adozione del MOG e successive modifiche..... | 39 |
| 4.6. Il "Codice Etico" e la sua correlazione col Modello | 39 |
| 5. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RISCHI | 42 |
| 5.1. Premessa | 42 |
| 5.2. Step operativi | 42 |
| 5.3. Modalità e criteri adottati..... | 43 |
| 5.4. Reati inclusi ed esclusi | 44 |
| 5.5. Le funzioni aziendali interessate | 45 |
| 6. ANALISI E PROTOCOLLI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 46 |
| 6.1. Protocolli per le aree a rischio reati contro la P.A. e reati corruttivi..... | 46 |
| 6.2. Protocolli per le aree a rischio reati societari..... | 58 |
| 6.3. Protocolli per le aree a rischio per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | 60 |
| 6.4. Protocolli per le aree a rischio reati ambientali..... | 66 |
| 6.5. Protocolli per le aree a rischio reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | 70 |

| | |
|---|-----|
| 6.6. Protocolli per le aree a rischio reati di razzismo e xenofobia | 72 |
| 6.7. Protocolli per le aree a rischio reati tributari | 73 |
| 7. ANALISI E PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO..... | 86 |
| 7.1. Trattazione per funzione aziendale..... | 86 |
| 7.2. Amministrazione degli affari legali e societari | 86 |
| 7.3. Risorse umane..... | 93 |
| 7.4. Acquisti e affidamento di lavori, servizi e forniture..... | 98 |
| 7.5. Amministrazione e finanza | 103 |
| 7.6. Pianificazione & controllo | 129 |
| 7.7. Vettoriamiento, misure, tariffe, rapporti con ARERA | 131 |
| 7.8. Gestione bandi di gara | 134 |
| 7.9. Gestione altri servizi: parcheggi, pubblica illuminazione e gestione del calore | 138 |
| 7.10. Gestione informatica..... | 139 |
| 8. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 141 |
| 8.1. Premessa | 141 |
| 8.2. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza | 141 |
| 8.3. Finalità e ambito di applicazione | 142 |
| 8.4. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza..... | 143 |
| 8.5. Obblighi di riservatezza dei componenti dell'ODV | 144 |
| 8.6. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'ODV | 144 |
| 8.7. Convocazione e deliberazione dell'ODV | 145 |
| 8.8. Poteri e funzioni dell'ODV | 146 |
| 8.9. Reporting dell'ODV nei confronti degli Organi Societari..... | 149 |
| 8.10. Segnalazione all'Organismo di Vigilanza..... | 150 |
| 8.11. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza | 154 |

| | |
|--|-----|
| 8.12. Responsabilità dell'ODV..... | 164 |
| 8.13. Piano delle Attività..... | 164 |
| 8.14. Modifiche del regolamento..... | 166 |
| 9. SISTEMA DISCIPLINARE | 167 |
| 9.1. Premessa | 167 |
| 9.2. Illeciti disciplinari | 168 |
| 9.3. Sanzioni..... | 169 |
| 9.4. Destinatari | 169 |
| 9.5. Modalità Operative | 170 |
| 9.6. Sanzioni nei confronti di CDA, Amministratori, e Sindaci..... | 170 |
| 9.7. Sanzioni nei confronti dei dipendenti | 171 |
| 9.8. Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari | 172 |
| 9.9. Sanzioni nei confronti di Società infragruppo | 173 |
| 10. ELENCO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO | 174 |

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle Aziende che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza di quanto disposto nella legge-delega, il cui comma 1 dell'art. 11.

Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che *"per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri"*. Gli art. 5, 6, 7 ed 8 del D. Lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell'Azienda.

Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'Azienda stessa:

(i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l'azienda provi che:

-- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

-- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

-- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

-- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera (b).

(ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'azienda, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'azienda non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini della responsabilità dell'azienda, qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "*in posizione apicale*" che dunque ha agito per l'azienda avendo competenza a impegnarla, la colpevolezza dell'azienda è presunta, a meno che l'azienda non sia in grado di dimostrare:

-- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;

-- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

-- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti "sottoposti all'altrui direzione", perché si configuri la responsabilità in capo all'azienda è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

-- colpevolezza del soggetto subordinato;

-- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'azienda;

-- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 indica che *"l'azienda è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'azienda abbia *"adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La disposizione dell'art. 8 del D. Lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell'azienda sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell'autore del reato, non solidale con quest'ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all'azienda e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo dell'art. 8 afferma che sussiste la responsabilità dell'azienda anche quando l'autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell'azienda in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa

interna potesse essere di ostacolo all'individuazione della responsabilità della commissione dell'illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato.

La responsabilità dell'azienda resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L'unica ipotesi d'estinzione della responsabilità a carico dell'azienda è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non si potrà procedere neanche nei confronti di quest'ultima.

Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell'azienda, appare opportuno e necessario adottare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati, e a verificare l'esistenza ed il funzionamento dei relativi organismi di controllo preventivo e vigilanza all'interno dell'azienda, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, onde poter permettere allo stesso ente di essere considerato esente da responsabilità.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'azienda può usufruire di una forma di esonero dalla propria responsabilità se dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di detti illeciti penali.

Questo sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'azienda, denominato Organismo di Vigilanza (ODV), avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello.

Affinché detto Modello abbia una reale efficacia esimente è necessario che istituisca anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del Modello stesso.

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli;

- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del “Codice Etico” e delle procedure previste dal modello;
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (ODV), riassumibili come segue;
 - Autonomia ed indipendenza;
 - Professionalità;
 - Continuità di azione.

2. CATALOGO DEI REATI PREVISTO DALLA NORMATIVA

Tale elenco è aggiornato al D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.).

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622).
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1).
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2).
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3).
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis).

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998).
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di

qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941).

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6).

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257).
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260).
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movi-mentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis).
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279).
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8).
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9).
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

19. Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000).
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

I reati di dichiarazione infedele, indebita compensazione e omessa dichiarazione risultano rilevanti solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

3. LA TIPOLOGIA E L'ANALISI DEI REATI PREVISTI PER LA NORMA ANTICORRUZIONE

In considerazione che il presente Modello 231 è integrato alle Misure anticorruzione, considerata anche l'attività svolta da SIG Spa nonché il rischio "corruzione" da ponderare in sede di elaborazione del presente Modello integrato al Piano, sono state prese in particolare attenzione le seguenti fattispecie di reato:

Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

L'art 640-bis c.p. così recita: *"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"*.

La condotta è descritta per *relationem*, attraverso il rinvio all'art 640 c.p., il quale punisce la condotta di chi pone in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'Ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto. L'elemento specializzante è l'oggetto materiale della frode, che consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.).

L'elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo (Ente erogatore) e di determinarlo all'erogazione del finanziamento pubblico. Tale disposizione normativa è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche.

Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

L'art. 316-ter c.p. dispone che, *"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque*

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, dell'intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è, infatti, volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell'indebito conseguimento di fondi. L'art 316-ter c.p. rappresenta quindi uno specifico strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la società effettivamente consegue l'indebita percezione. La condotta tipica può presentarsi sia in forma attiva che omissiva. La condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, Enti pubblici, Comunità Europee).

Nel concetto di “utilizzazione” dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente richiesta dall'Autorità, che la Società ha facoltà di presentare per corroborare la sua richiesta di finanziamento, mentre il concetto di “presentazione” si dovrebbe riferire alle dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli o documenti espressamente richiesti dall'Ente erogatore.

La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, artificiosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di portarle a conoscenza della PA.

La fattispecie in questione è punita a titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei

documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto economico.

Tale illecito, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell'inciso iniziale, è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall'art 640-bis c.p., sopra analizzato.

Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato

L'art. 316-bis c.p. stabilisce che, *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”*.

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; assume dunque rilievo penale la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione.

Il disposto penale è infatti volto a tutelare proprio l'interesse dello Stato e degli altri Enti pubblici affinché gli interventi economici di carattere pubblicistico, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie, di complessi societari.

L'art. 316-bis c.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art. 640-bis c.p., operando nella fase esecutiva. L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrecentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie criminosa sono i seguenti:

-- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.

Per "artificio" si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la PA per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della PA

Per "raggiro" si intende ogni "macchinazione subdola" atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui.

La "induzione in errore" della vittima (la PA) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.

Per "atto di disposizione" si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un'usurpazione unilaterale dell'agente (Società), ma bensì effettuato da parte

della vittima, a seguito dell'induzione in errore. È pacifico che l'atto di disposizione possa consistere anche in un "non facere": la vittima trascurava un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.

Ultimo elemento oggettivo, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l'Agente ("profitto ingiusto", che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

-- l'elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico sicché tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l'agente.

Art. 640-terc.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Tale fattispecie di reato assume rilevanza solo se realizzata in danno della PA. Pertanto, di conseguenza, ai fini del presente Modello, è ricompreso, nel reato di "Frode informatica in danno dello Stato":

-- ogni alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per la Società ed un danno per la Pubblica Amministrazione;

-- ogni intervento, abusivo ed illegittimo, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla Società un ingiusto profitto ed un nocumento alla PA;

-- la condotta illecita può consistere nell'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, ecc.), ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Società, già trasmessi all'Amministrazione.

Sarebbe auspicabile, ai fini di un controllo preventivo, l'adozione di un sistema societario che preveda, per un corretto accesso ai Sistemi informativi della PA, le seguenti caratteristiche;

-- adeguato riscontro delle password per l'accesso ai sistemi informativi della PA Possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche strutture aziendali;

-- rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente;

-- puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società.

Art. 317 c.p.: Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Si tratta infatti di un "reato proprio", che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma ("Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio").

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

-- l'abuso di qualità o di potere da parte del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio";

-- nel primo caso, il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito, mentre nel secondo, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;

-- la costrizione o l'induzione nei confronti della vittima: la "costrizione" si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica, mentre la "induzione" comprende ogni attività di persuasione o suggestione per motivare la vittima ad effettuare una dazione o una promessa indebita di denaro o altra utilità a favore del pubblico funzionario o di un terzo;

-- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al "soggetto attivo" o ad un terzo. Nel concetto di "utilità" è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale);

-- il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere o indurre la vittima a compiere un atto indebito.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Il bene giuridico tutelato dall'art. 318 c.p. è l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Trattasi di un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette ("extraneus") e l'altro che riceve ("intraneus").

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico funzionario e il privato. Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. sono:

a) l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio": l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio; l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'intraneus esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio;

b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio", di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni".

Si tratta della c.d. "corruzione propria" ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve necessariamente incontrare quella del corrotto.

Per "atto d'ufficio" non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali.

Invece, per "atto contrario ai doveri d'ufficio" si considera qualsivoglia comportamento del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio" che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli

specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni”.

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità posti alla base dell'attività giudiziaria.

Per “parte” di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per “parte” di un processo penale si considera l'imputato, l'indagato, il Pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni”.

Tale fattispecie, introdotta dalla “Legge Anticorruzione” (Legge n. 190/12) si pone in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i soggetti coinvolti si determinano autonomamente,

e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico si avvale della sua qualifica e dei suoi poteri ed il privato subisce - invece - la posizione del predetto.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del "Pubblico Ufficiale" o dello "Incaricato di pubblico servizio" di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319 C.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia idonea a turbare psicologicamente il "Pubblico Ufficiale" o lo "Incaricato di pubblico servizio", così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Soggetti attivi di questo reato possono essere, sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici funzionari (commi 3 e 4). Trattasi di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l'offerta o promessa dell'utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico Funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite

L'art. 346-bis c.p. stabilisce che *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

L'art. 2635 c.c. prevede che, "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis c.c. prevede che, “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Per ragioni di completezza si elencato, altresì, le ulteriori fattispecie criminose rilevanti nei rapporti con la pubblica amministrazione non comprese nell'elenco reati del D.Lgs 231/01.

Art. 325 c.p.: Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

L'art. 325 c.p. prevede che, “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516”.

Art. 326 c.p.: Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

L'art. 326 c.p. prevede che, *“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

Art. 328 c.p.: Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

L'art. 328 c.p. prevede che, *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”*.

Art. 331 c.p.: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

L'art. 331 c.p. prevede che, *“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a € 516”*.

Tali illeciti sono stati in ogni caso presi in considerazione nelle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (MOG)

4.1. L'impostazione del MOG

La premessa fondamentale è che il Modello Organizzativo Gestionale (da questo momento chiamato MOG) è stato realizzato per la SIG Spa al fine di evidenziare le attività a rischio e le conseguenti azioni e protocolli da adottare per le proprie funzioni (erogate direttamente dalla struttura interna o indirettamente) con riferimento ai reati presupposto del D. Lgs. 231/2001.

4.2. La costruzione operativa del MOG

La predisposizione del presente MOG è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

Sebbene l'adozione del presente MOG costituisca una "facoltà" dell'azienda e non un obbligo, SIG Spa ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua efficienza organizzativa.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente MOG.

1) "Rilevazione dello scenario": esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, deleghe, procure etc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i reati presupposto. Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità.

2) "Gap analysis". Sulla base dello scenario rilevato, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti

organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

4.3. La funzione del MOG

L'adozione e l'efficace attuazione del MOG non solo consentono a SIG Spa di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione di illeciti. Scopo del MOG è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente MOG devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di SIG Spa, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività, a consentire alla stessa SIG Spa di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del MOG vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo fatta dall'Organismo di Vigilanza, sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

4.4. Principi ed elementi ispiratori del MOG

Nella predisposizione operativa del presente MOG si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda,

ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Inoltre, sono state considerate le policy e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del MOG, ovvero:

- il sistema organizzativo aziendale;
- le policy e le procedure aziendali;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema disciplinare.

Il presente MOG, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo e relativa al D. Lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole previste dal sistema di procedure già in essere in azienda.

I principi cardine a cui questo MOG si ispira sono:

- Predisposizione e mappatura dei Processi sensibili di SIG Spa;
- Requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (da questo momento ODV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del MOG anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del MOG con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

-- principi generali per un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

-- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;

-- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

-- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

-- la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

4.5. L'adozione del MOG e successive modifiche

Sebbene l'adozione del MOG sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, SIG Spa ha ritenuto necessario procedere con l'adozione del presente MOG con apposita delibera del CDA.

Essendo il presente MOG un "atto di emanazione dell'organo di governo della società" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del CDA.

Eventuali future versioni saranno emesse dall'ODV e approvate sempre dal CDA; nel frontespizio verrà aggiornato il n. progressivo della versione e la data. L'ODV avrà il compito della divulgazione.

4.6. Il "Codice Etico" e la sua correlazione col Modello

SIG Spa ha già provveduto ad approvare il proprio "Codice Etico".

La struttura del "Codice Etico" prevede precisi standard etici di comportamento:

-- principio di legittimità morale;

-- equità ed eguaglianza;

-- tutela della persona

-- diligenza;

-- trasparenza;

- onestà;
- riservatezza;
- imparzialità;
- tutela dell'ambiente;
- protezione della salute;

nonché sanzioni interne per la violazione delle norme del "Codice Etico" ed i relativi strumenti di attuazione.

L'attuazione dei principi contenuti nel "Codice Etico" è affidata all'Organismo di Vigilanza. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del "Codice Etico" nella Società, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini.

L'obiettivo è diretto a realizzare una stretta integrazione tra MOG e "Codice Etico", in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Il "Codice Etico" è uno strumento di portata generale per la promozione di una "condotta aziendale", con l'obiettivo di ribadire e di far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività istituzionali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Infatti, i comportamenti di Amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti, o comunque sia con poteri di rappresentanza della Società devono, conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel MOG e nel "Codice Etico".

È opportuno sottolineare la differenza tra MOG e "Codice Etico". Infatti, mentre il MOG è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità dell'azienda, il "Codice Etico" è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti di tutti coloro che operano internamente e/o esternamente alla Società.

Conseguentemente il “Codice Etico” unitamente al MOG assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno della Società. Le Regole di Condotta previste nel MOG, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, rispondono, dunque, a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto. Dette regole si sostanziano in comportamenti attivi di “fare” e in comportamenti passivi di “non fare”, traducendo in chiave operativa quanto espresso nel “Codice Etico”.

5. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RISCHI

5.1. Premessa

Per l'individuazione delle aree sensibili si è proceduto con un approccio per funzione aziendale ed i relativi processi, analizzando compiutamente e tramite apposite interviste condotte con i relativi responsabili, ciascuna funzione aziendale, enfatizzandone le casistiche di reati potenzialmente più verosimili, in modo da ricavarne l'allocazione dei potenziali rischi di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di questo procedimento di analisi si è posta attenzione anche alla disamina del ruolo e delle attività compiute da soggetti esterni alla Società e legati a questa da rapporti di collaborazione, come i fornitori di servizi, i partners commerciali ed altri collaboratori esterni. La mappatura così condotta ha consentito l'individuazione delle aree di rischio, vale a dire delle attività - all'interno di ciascuna funzione aziendale - potenzialmente idonee sul piano concreto, ad integrare una delle casistiche dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Sono stati analizzati sia i processi e le attività direttamente soggette ai reati ma anche tutti i processi/attività a ciò strumentali. Ad esempio, si è scelto di analizzare il rischio sui processi e persone che possono entrare in contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e anche su tutte le altre funzioni aziendali coinvolte in processi che possono apprestare altre attività strumentali alla condotta corruttiva.

5.2. Step operativi

Il metodo utilizzato per la realizzazione dell'Analisi dei rischi e le varie fasi di lavoro possono essere così descritte:

- Raccolta ed esame della documentazione fornita dall'azienda;
- Interviste con i responsabili delle aree e dei processi primari;
- Prima stima del livello di rischio delle attività e/o dei processi critici;
- Precisazioni, approfondimenti, verifica e condivisione delle risultanze;
- Parametrizzazione ed attribuzione del livello di rischio;
- Presentazione dei risultati alla Direzione;

- Decisioni e implementazioni delle contromisure per riportare il rischio a livello BASSO nei casi di valutazione MEDIO o ALTO;
- Presentazione dei risultati ed approvazione.

5.3. Modalità e criteri adottati

Per determinare il valore del rischio associato alla commissione degli illeciti di cui al D.Lgs 231 si è considerato il prodotto tra la probabilità di accadimento del reato stesso e l'entità del danno provocato dalla sua commissione.

| | DANNO RELATIVO BASSO | DANNO RELATIVO MEDIO | DANNO RELATIVO ALTO |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| PROBABILITÀ ALTA | M | A | A |
| PROBABILITÀ MEDIA | M | M | A |
| PROBABILITÀ BASSA | B | M | M |

I criteri adottati sono:

- Presenza/assenza di norme interne che regolamentano il processo (organigramma, procedure, poteri, deleghe ...);
- Numero persone coinvolte in un'attività e segregazione dei compiti;
- Volume delle operazioni e valore/peso legato alla singola operazione rispetto a quanto svolto dall'azienda;
- Tracciabilità delle operazioni e presenza di registrazioni oggettive;
- Vulnerabilità intrinseca;
- Storia aziendale.

5.4. Reati inclusi ed esclusi

Sulla scorta dell'attività svolta dalla Società e dal contesto in cui la medesima opera nonché sulla necessità di integrare il Modello 231 con le Misure anticorruzione, si è ritenuto opportuno concentrare attualmente l'attenzione sulle seguenti tipologie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime;
- Reati ambientali;
- Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Reati di razzismo e xenofobia;
- Reati tributari (i reati di Dichiarazione infedele, di Omessa dichiarazione e di Indebita compensazione sono rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro).

Ritenendo altresì di escludere dalla valutazione del rischio, in quanto al momento non particolarmente rilevanti, altre tipologie di reato, in particolare:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti in materia di Falsità di monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale (ad esclusione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;-- Reati Transnazionali;
- Abusi di Mercato;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

5.5. Le funzioni aziendali interessate

Le funzioni Aziendali interessate nel presente MOG sono:

- Amministrazione degli affari legali e societari;
- Risorse umane;
- Acquisti e affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Amministrazione e finanza;
- Pianificazione e controllo;
- Vettoramento, misure, tariffe, rapporti con ARERA;
- Gestione bandi di gara;
- Gestione altri servizi: parcheggi, pubblica illuminazione e gestione calore.

6. ANALISI E PROTOCOLLI GENERALI DI COMPORTAMENTO

6.1. Protocolli per le aree a rischio reati contro la P.A. e reati corruttivi

In questa sezione sono stati presi in considerazione:

-- i reati presupposto indicati negli artt. 24, 25, 25 ter (unicamente per quanto riguarda i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati) e 25 decies del D.Lgs. 231/2001;

-- i reati indicati nel Libro II "Dei delitti in particolare", Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione", Capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione" del Codice penale.

In merito ai reati richiamati ai punti precedenti e non compresi nei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 si rinvia al documento "Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" per l'analisi dei processi e attività sensibili.

Affinché funzioni il meccanismo di contrasto, l'attenzione dovrà incentrarsi sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume amministrativo, ed al fine di garantire l'irreprensibilità della condotta dei destinatari, nell'ambito delle aree di attività sensibili per la prevenzione della corruzione, è fatto espresso obbligo ai destinatari di prendere debita cognizione e seguire le procedure interne a prevenzione dei rischi/reato.

Nell'esercizio delle attività lavorative, e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto della normativa pubblicistica e delle procedure adottate dalla società, i destinatari devono attenersi alle regole di comportamento e principi generali di seguito riportati:

a) rispetto della previsione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il quale vieta ai dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di SIG Spa, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attività lavorativa o professionale presso i destinatari della propria attività;

b) promozione del principio di rotazione degli incarichi e/o delle pratiche affidate a dirigenti e responsabili delle strutture particolarmente esposte a rischio corruzione tra quelle indicate nei paragrafi seguenti, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili;

c) verifiche a campione sull'iter procedimentale nell'ambito delle attività sensibili al fine di verificare la legittimità degli atti, la correttezza delle procedure, il rispetto di quant'altro possa essere ritenuto utile al fine dell'osservanza delle disposizioni in argomento;

d) individuazione della formazione per il personale aziendale di specifici percorsi formativi, e/o di aggiornamento, destinati ai dipendenti operanti in aree a maggior rischio corruzione;

e) verifiche a campione di coerenza con quanto dichiarato ai sensi dell'artt. 14, e 15 del d.lgs. n. 33/2013 e rimozione delle eventuali situazioni di incompatibilità, in base alla vigente normativa;

f) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dal prendere decisioni o parteciparvi ovvero svolgere attività segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale;

g) informatizzazione dei processi che consenta, per tutte le attività, la tracciabilità dello sviluppo del processo.

Particolare attenzione dovrà essere data ai processi di affidamento dei lavori e dei servizi in quanto la SIG Spa di fatto affida i vari servizi pubblici a terze società sia mediante contrattazione diretta, a seguito del "piano industriale" presentato dai soci privati al momento dell'acquisto del 45% delle quote della SIG Spa, avvenuto con selezione competitiva che prevedeva la salvaguardia occupazionale e dell'imprenditorialità locale con provata conoscenza del settore, e che costituisce specifica pattuizione contrattuale, sia mediante gara di appalto.

In tale senso la SIG Spa è soggetta alla normativa pubblica di settore ovvero alla regolamentazione dettata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).

Selezione del personale

Nella gestione del processo di selezione del personale si prevede:

- che il processo di selezione avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nel “Regolamento per il reclutamento del personale”;
- che siano rispettate le disposizioni previste nelle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- che i criteri di selezione dei candidati siano oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc...);
- che i contratti di lavoro siano redatti conformemente alla normativa in materia di lavoro e al contratto collettivo nazionale di settore vigente;
- che sia sempre assicurata la formalizzazione della rinuncia all'assunzione di candidati presenti nelle graduatorie predisposte a seguito di selezioni pubbliche;
- che al neo assunto vengano consegnati, al momento della sottoscrizione del contratto, il Codice etico e una nota informativa sul Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società. Il soggetto dovrà firmare un modulo in cui dichiara di aver ricevuto tale documentazione aziendale;
- che il neoassunto svolga, dopo breve tempo successivo all'assunzione, un corso di formazione in materia di sicurezza.

Approvvigionamento lavori, beni o servizi

In sede di acquisizione di forniture, lavori e servizi la normativa che viene in rilievo è dettata dal Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/16). In base alla normativa predetta, alle Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, al “Codice Etico” ed ai principi di buona amministrazione la regolamentazione dell'attività prevede che per ciascuna modalità di acquisizione sopra indicata devono essere rispettate:

1) le disposizioni previste nelle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nella procedura “Gestione commessa”;

- 2) regole di comportamento trasparenti, imparziali, oggettive in ogni fase del processo di approvvigionamento volte ad assicurare la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo;
- 3) divieto di negoziare condizioni contrattuali occulte, ovvero che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente a quella relativa all'acquisto;
- 4) le modalità di gestione della programmazione della domanda (piano gare e acquisizioni strategiche e piano altre acquisizioni); dell'iter procedurale di acquisizione (approvazione e presa in carico RDA, accesso al mercato, aggiudicazione e stipula del contratto); della gestione contrattuale (programmazione e coordinamento attività operative, gestione, consuntivazione e ricezione e collaudo);
- 5) verifica dell'assenza di rapporti con fornitori che possano avere conflitti di interessi con SIG Spa; in caso di esistenza di relazioni di parentela e/o affinità o di conflitto d'interesse tra il rappresentante di SIG Spa e la terza parte, obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altra funzione;
- 6) criteri di rotazione delle persone coinvolte nel processo di approvvigionamento, anche in relazione all'incidenza della gestione diretta degli approvvigionamenti da parte di SIG Spa;
- 7) individuazione dei soggetti responsabili di ogni singolo passaggio dell'iter di approvvigionamento attraverso l'apposizione della firma a validazione di ogni fase;
- 8) verifica che le richieste di approvvigionamento arrivino da soggetti autorizzati;
- 9) segregazione nelle principali attività (in particolare tra chi prende la decisione di avviare le procedure, chi decide i requisiti di partecipazione alla gara/selezione, chi decide la scelta del contraente, chi stipula, chi decide eventuali modifiche/integrazioni, chi verifica il rispetto delle condizioni contrattuali, chi gestisce i rapporti con i terzi contraenti in fase di verifiche e collaudi o alla consegna, chi gestisce eventuali transazioni);
- 10) per i contratti di appalto, l'esistenza di clausole contrattuali standard, riguardanti i costi della sicurezza e le norme vigenti in materia di lavoro - di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza, di diritti

sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano - che gli appaltatori dichiarino di conoscere e che si obblighino a rispettare;

11) inserimento di specifiche clausole nei contratti con cui i terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel "Codice Etico" e nel Modello adottati dalla SIG Spa nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

12) azione di monitoraggio, anche attraverso sistemi informatici, e formalizzazione di report da sottoporre ad adeguato livello gerarchico (es. numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicatrice, importo ed ente richiedente il fornitore unico, rotazione dei fornitori e delle persone coinvolte nel processo di approvvigionamento, etc.);

13) archiviazione della documentazione relativa ad ogni procedura di acquisto sia caratterizzata da completezza, qualità, sicurezza, modalità di ricerca e individuazione che consentano una tracciabilità degli approvvigionamenti;

14) per ciascuna acquisizione da effettuare mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione del bando:

- segregazione tra chi predispone le regole della procedura di gara, anche in termini di requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, e chi applica tali regole nella valutazione delle offerte, anche mediante l'utilizzo di criteri di valutazione delle offerte attinenti alle modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio e non attinenti alla capacità dell'offerente;
- formalizzazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione da parte delle Strutture Organizzative coinvolte nell'intero processo le quali devono garantire, anche mediante apposita dichiarazione, che i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione, nonché le modalità di esecuzione delle prestazioni siano stati individuati in modo da non impedire o falsare un effettivo confronto concorrenziale;

- definizione dei requisiti minimi economici-patrimoniali per i partecipanti alle procedure di gara con l'obiettivo di favorire la più ampia concorrenzialità e allo stesso tempo consentire la partecipazione di soggetti con adeguata qualificazione tecnica e solidità economico - patrimoniale;
- identificazione dei soggetti incaricati della definizione del bando di gara secondo le prescrizioni del Codice degli Appalti (quando applicabile) e dei soggetti che lo autorizzano;
- pubblicità delle sedute di apertura dei plichi e delle offerte tecniche ed economiche.

Acquisizione lavori, servizi e forniture in economia

(tale procedura viene applicata anche per la stipula di contratti di consulenza con professionisti)

La procedura si applica al processo di approvvigionamento di beni, servizi e lavori aventi influenza sulla qualità del servizio erogato, come previsto dal "Codice degli appalti" e dal "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" vigente presso la Società.

La procedura in questione si articola come segue:

Le acquisizioni in economia possono essere effettuate dall'Amministratore Delegato SIG Spa in forza di delega al medesimo conferita dal CDA, nei limiti e con le modalità di seguito specificate:

- amministrazione diretta: per l'acquisizione di lavori è ammessa fino ad un ammontare di € 50.000 e può essere effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
- procedura di cottimo fiduciario, ovvero con procedura negoziata con la quale le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
- forma mista, ovvero in parte in amministrazione diretta ed in parte con cottimo fiduciario.

La prima categoria di spesa (acquisizioni in amministrazione diretta)- fino ad un importo massimo di € 50.000 per singola spesa e comunque nei limiti della delega attribuita all'AD, riguarda:

-- lavori eseguibili in economia, comprensivi degli oneri in materia di sicurezza ed al netto di imposte e tasse, elencati all'art. 3 - categorie di spesa - 1° categoria lett. a) - del regolamento citato;

-- beni e servizi indicati, a titolo indicativo, sotto la lettera b) del citato articolo 3 del regolamento.

La seconda categoria di spesa (cottimo fiduciario) è pari ad un importo massimo di € 30.000 e comprende tutti i servizi indicati nella 2° categoria del citato articolo del regolamento.

La terza categoria di spesa (forma mista) è limitata solo dalla delega del CDA ma non è previsto un limite massimo di importo per ogni singola spesa, e riguarda tutti i beni e/o servizi indicati nella sezione 3° categoria di spesa del citato articolo 3 del regolamento.

Le iniziative di spesa sopra indicate possono essere sostenute dall'amministratore delegato, nei limiti attribuiti e nel rispetto del budget annuo assegnato e devono essere rispettate le seguenti procedure di acquisizione:

-- nei limiti d'importo attribuiti, l'AD può aggiudicare i contratti - di norma configurabili come contratti di cottimo fiduciario - sulla base di indagini di mercato, qualora l'impegno di spesa sia superiore ad € 20.000, interpellando non meno di cinque operatori economici, se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni richieste;

-- per l'esecuzione di spese in economia relative alle voci comprese nella 1° e 2° categoria del regolamento e che superino il valore di € 20.000, l'AD dovrà interpellare almeno cinque operatori economici mediante richiesta e valutazione scritta delle offerte, che dovranno pervenire in busta chiusa ed il tutto attestato in apposito verbale di gara;

- per l'esecuzione di spese in economia che non superino il valore di € 20.000, l'AD dovrà interpellare non meno di tre operatori economici se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni richieste;
- qualora sussistano specifiche necessità, anche di urgenza, in via eccezionale, l'AD potrà contattare un unico operatore economico, previa attestazione della congruità dell'importo offerto;
- l'AD, previa eventuale negoziazione suppletiva con le ditte interpellate, assegnerà il contratto alle migliori condizioni tecnico-economiche;
- resta salva la facoltà di affidare in via prioritaria determinati lavori, forniture e/o servizi a cooperative sociali, ai sensi della vigente normativa statale e/o regionale;
- le acquisizioni di lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alle acquisizioni in economia di cui al citato regolamento;
- per valori superiori la decisione è demandata al CDA in via esclusiva.

L'AD dovrà rendicontare al CDA con periodicità trimestrale le spese in economia sostenute ed il CDA si riserva la facoltà di nominare una Commissione di verifica delle spese eseguite dall'AD in sistema di economia.

In casi eccezionali, qualora l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi sia dovuta a circostanze imprevedibili e tale da non consentire il rispetto della procedura di cui al regolamento, l'AD potrà procedere ad interpellare informalmente le ditte ed al momento del perfezionamento del contratto, lo stesso dovrà predisporre apposita relazione dalla quale si dovrà desumere la motivazione della urgenza.

In presenza o in conseguenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili, tali da mettere a rischio l'incolumità degli addetti/cittadini la sicurezza degli impianti o la continuità del servizio, possono essere eseguite spese "in economia" senza limite di valore e senza formalità, ma in tal caso l'AD dovrà tempestivamente sottoporre all'approvazione del CDA il rendiconto delle spese eseguite, presentando una breve relazione in ordine agli avvenimenti accaduti.

Al fine della verifica della regolare esecuzione dell'affidamento, deve essere assicurata l'apposizione della firma del RUP su ogni fattura prima che questa possa essere messa in pagamento.

In merito al conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni deve essere assicurata l'approvazione in CDA delle consulenze di importo superiore a 20.000€.

In merito ai rapporti con fornitori e consulenti è fatto divieto di riconoscere nei confronti di questi ultimi compensi o altre utilità affinché sfruttino le proprie relazioni, esistenti o asserite, con esponenti della P.A. esercitando, nei confronti di questi ultimi, indebite pressioni finalizzate all'ottenimento di vantaggi per la società.

Gestione Spese di Rappresentanza e omaggi

La regolamentazione dell'attività prevede:

- esistenza di un budget per le spese di rappresentanza e per i beni di rappresentanza approvato e monitorato nel tempo con l'individuazione di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito nel budget;
- ruoli, responsabilità e modalità operative per l'approvazione di spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza extra budget;
- il controllo di merito, la completezza e accuratezza dei giustificativi di supporto delle spese di rappresentanza, da parte della struttura aziendale preposta;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza/beni di rappresentanza.

Erogazioni Liberali e sponsorizzazioni

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'esistenza di un budget approvato e monitorato nel tempo con l'individuazione di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito nel budget;
- ruoli, responsabilità e modalità operative per l'approvazione di spese extra budget;

- regole e responsabilità per la tracciabilità delle diverse fasi del processo e l'archiviazione della documentazione;
- il rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento per la richiesta di sponsorizzazioni approvato dalla Società.

Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali

La regolamentazione dell'attività prevede:

- indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni sulla base del Regolamento interno, ove la scelta non solo è basata sul fattore economico ma anche esempio, su esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc;
- che le consulenze legali di importo superiore a 20.000€ siano autorizzate e approvate dal CDA;
- modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- contestazione basata su parametri oggettivi e l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla persona titolare di un'apposita procura e delega ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
- attribuzione dell'attività di supervisione del contenzioso da parte dell'AD nonché del CDA e l'approvazione delle fatture emesse dal consulente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato;
- che i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno;
- che il processo deve essere gestito in modo da evitare che si verifichino fenomeni di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti

La regolamentazione dell'attività prevede:

- attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dall'Unione Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es., controllo da parte del CDA informato da AD, l'indizione di apposite riunioni, report scritti e inviati sempre via mail agli amministratori) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifiche verifiche della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alla contribuzione e/o al finanziamento;
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- individuazione della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti della PA, nazionale o straniera, erogante, cui conferire apposita delega e procura;
- controllo dell'esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato e il fine per il quale è stato ottenuto.

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari, in relazione ai Reati nei rapporti con la PA, in relazione ai reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati e al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, devono attenersi alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- devono rispettare i principi e le regole contenuti nel "Codice Etico" adottato da SIG la cui conoscenza e osservanza costituisce un espresso obbligo contrattuale;
- non possono accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di

budget. In particolare, deve essere rispettato un limite per gli omaggi erogati e ricevuti pari a 100,00€, con conseguente segnalazione al Referente interno in materia di prevenzione della corruzione (per gli omaggi ricevuti) e/o all'OdV (per gli omaggi erogati) in caso di superamento del sopra citato limite;

- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati non devono intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o soggetti privati a titolo personale;

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra SIG Spa e la Pubblica Amministrazione, i soggetti incaricati di un pubblico servizio e i soggetti privati, sono tenuti ad astenersi:

- dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi Familiari o a soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;

- dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, dal funzionario pubblico coinvolto o dal soggetto privato, dai rispettivi Familiari o da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;

- dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;

- non devono abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto di SIG, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;

- non devono ricevere o accettare, indebitamente, denaro o una promessa di denaro, regali o altra utilità, per proprio conto, per conto di un terzo o di SIG, per compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere o aver compiuto un atto d'ufficio contrario ai doveri d'ufficio, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio;
- non effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a SIG;
- non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

6.2. Protocolli per le aree a rischio reati societari

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari, in relazione ai Reati societari, devono attenersi alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire

all'Azionista e al pubblico in generale, un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; a tal fine, è fatto espresso divieto di:

-- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

-- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- cooperare con il Collegio Sindacale, nonché con gli altri organi di controllo, ottemperando tempestivamente a ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi e ostruzionistici ovvero impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli organi di cui sopra;

- osservare scrupolosamente tutte le norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale; a tal fine, è fatto divieto di:

-- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

-- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

-- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

-- procedere, con qualsiasi modalità, a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

6.3. Protocolli per le aree a rischio per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro l'Amministratore Delegato è individuato quale Datore di Lavoro.

In merito a tale area si dà atto che la Società ha realizzato ed implementato un Sistema di gestione conforme allo standard BS OHS AS 18001. Tuttavia, alla data di approvazione della presente versione del Modello, il sistema risulta certificato unicamente per la ISO 9001:2015.

Si ricorda che ai sensi dell'art.30, 5 comma, del d.lgs. 81/08, *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”*.

Ciò posto, quanto previsto nel Sistema di gestione dovrà sostanzialmente essere considerato parte integrante del presente Modello per la parte riguardante tale area di rischio.

Ovviamente si evidenzia che l'ODV vigilerà anche per il rispetto di quanto previsto nel Sistema di gestione implementato, ed il sistema sanzionatorio di seguito previsto nel presente Modello sarà applicabile alle violazioni connesse al mancato rispetto del predetto sistema.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte della Società del rispetto, nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei principi e criteri fondamentali previsti nel Codice etico, ed i principi statuiti dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro), in particolare:

- a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

- b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. la riduzione dei rischi alla fonte;
- f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l. il controllo sanitario dei lavoratori;
- m. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o. le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- q. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;

- r. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- s. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- t. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

La presente sezione del Modello prevede l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società provvede a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;

3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La sezione del Modello prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni dell'art. 26 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'incarico a tali soggetti deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da SIG S.p.A. con partner e consulenti, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 a carico di SIG, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

I rapporti con fornitori e partners sono gestiti da appositi contratti e DuVRi.

6.4. Protocolli per le aree a rischio reati ambientali

La tipologia di organizzazione non presenta particolari aspetti ambientali. I rifiuti provenienti dall'attività aziendale sono rappresentati da materiale d'ufficio, poiché la gestione operativa dei servizi è affidata a società esterne.

Le emissioni in atmosfera sono limitati a quelli di combustione della caldaia e

vengono regolarmente verificati e controllati.

Gli scarichi in acque superficiali non sono applicabili; l'acqua piovana defluisce nella fognatura.

In relazione a quanto sopra citato gli aspetti ambientali sono valutabili con un rischio **remoto**.

È fatto in ogni caso obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività aziendali con un impatto ambientale, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

I responsabili dei processi e/o delle unità organizzative, a cui competono le attività di gestione dei rifiuti, devono:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D. Lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del D. Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste dalla Società per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con l'Azienda sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nell'ambito dei processi di acquisto di servizi e lavori occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale. In particolare, nei contratti stipulati con tali fornitori devono essere contenute prescrizioni puntuali che il fornitore dovrà seguire anche in materia di gestione ambientale.

I soggetti che effettuano per conto della Società servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate certificazioni idonee ad attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

Nei DUVRI di SIG S.p.A. devono essere obbligatoriamente inserite disposizioni specifiche relative ai comportamenti che il partner dovrà seguire per adempiere alle prescrizioni della normativa ambientale.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da SIG S.p.A. con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- promuovere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come valori imprescindibili;
- rispettare tutte le disposizioni legislative in materia ambientale (normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale);

- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale;
- gestire correttamente i rifiuti prodotti conformemente a quanto previsto dalla normativa di legge in materia di smaltimento rifiuti;
- gestire correttamente eventuali sostanze pericolose utilizzate.

Tutte le azioni che determinano la produzione di rifiuti e le attività di gestione dei rifiuti devono essere svolte tenendo conto dei principi di tutela ambientale fissati dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare dei seguenti criteri:

- utilizzare tecniche che consentano e/o contribuiscano a ridurre la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i conseguenti rischi di inquinamento ambientale;
- promuovere, per quanto possibile tecnicamente ed economicamente, il riutilizzo ed il riciclaggio dei materiali all'interno dello stesso cantiere;
- impiegare materiale di recupero, dove possibile tecnicamente ed economicamente;
- identificare il recupero come soluzione da prediligere per lo smaltimento dei rifiuti;
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01 a carico di SIG S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

Il fornitore è tenuto ad informare le proprie maestranze e le eventuali ditte in subappalto sulle politiche ambientali adottate da SIG S.p.A. e quest'ultima potrà richiedere in qualsiasi momento al fornitore, documentazione scritta comprovante

l'effettiva trasmissione delle informazioni e del recepimento dei contenuti da parte dei propri lavoratori e delle ditte in subappalto.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

6.5. Protocolli per le aree a rischio reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Al fine di evitare il rischio di incorrere nei reati contro la personalità individuale la Società non tollera alcuna forma di lavoro irregolare ed è molto attenta al rispetto della normativa in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza.

Per ciò che attiene la detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto della normativa sulla Privacy, al controllo degli strumenti divulgativi in possesso della Società. Previsioni in tal senso sono contenute nel Codice Etico.

Si indicano qui di seguito i principi che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- richiedere l'impegno dei Collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- in caso di assunzione diretta di personale da parte di SIG S.p.A., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia;
- la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- la Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali e/o collaboratori esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- nella gestione delle fiere, trasferte, convegni od altre iniziative organizzate all'estero, è fatto assoluto divieto di organizzare viaggi volti alla fruizione di attività di prostituzione;
- l'utilizzo di eventuali sistemi di sorveglianza (quali telecamere, impianti audio, ecc.) richiesti da esigenze organizzative e produttive, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto dei lavoratori e previo

accordo con le rappresentanze sindacali oppure tramite altre forme previste dalla normativa vigente;

- le disposizioni in materia di retribuzioni (specifiche per ogni categoria lavorativa), orari di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria e ferie devono essere definite in conformità con quanto previsto dalla Legge, dai Contratti collettivi di lavoro applicabili e dagli eventuali accordi integrativi sottoscritti dalla Società;
- devono essere rispettate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previste nella relativa parte del presente Modello.

6.6. Protocolli per le aree a rischio reati di razzismo e xenofobia

È previsto l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente la Società, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

Relativamente alla gestione delle sponsorizzazioni si rinvia, per le disposizioni specifiche da rispettare, al paragrafo "Erogazioni liberali" di cui al presente Modello.

6.7. Protocolli per le aree a rischio reati tributari

Al fine di prevenire la commissione dei reati tributari i Destinatari del Modello 231:

- a) non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società, né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- b) nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - o devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - o non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - o devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- d) devono astenersi dall'indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- e) devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- f) devono procedere a presentare le dichiarazioni relative alle imposte dirette e indirette nei tempi e modi definiti dalla normativa vigente;
- g) devono custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali (compresa la corrispondenza commerciale), approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

- h) devono portare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unicamente i crediti esistenti e risultanti dalle dichiarazioni;
- i) devono astenersi dall'alienare simultaneamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte.

Ai componenti degli Organi Sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con l'Agenzia delle Entrate e le Autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. Devono inoltre essere chiare e formalizzate (attraverso deleghe, procure e/o codificate nei mansionari/procedure aziendali) le responsabilità aziendali nella gestione dei processi amministrativi, fiscali e nei processi attinenti al ciclo attivo e passivo.

Eventuali consulenti esterni che supportano la Società in materia fiscale devono essere vincolati contrattualmente al rispetto degli obblighi e divieti di cui al presente Modello. In particolare, nei contratti con tali soggetti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- I. di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- II. di non essere mai stati condannati per i reati presupposto ex. art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001;
- III. di impegnarsi al rispetto delle disposizioni e principi previsti nel Modello e nel Codice etico di SIG;
- IV. di impegnarsi ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati presupposto ex. art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il presente Modello.

Inoltre, nei contratti con i consulenti, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad esempio clausole risolutive espresse, penali).

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto sono considerate rilevanti le regole di condotta previste nei seguenti documenti del Modello 231, che risultano pertanto qui integralmente richiamati:

- protocolli per le aree a rischio reati contro la PA e reati corruttivi, in particolare:
 - approvvigionamento lavori, beni e servizi;
 - acquisizione lavori, servizi e forniture in economia;
 - gestione spese di rappresentanza e omaggi;
 - erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
 - gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- protocolli per le aree a rischio reati societari;
- misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Nello svolgimento delle attività descritte al paragrafo 7 è necessario, inoltre, che siano applicati i presidi di controllo descritti di seguito.

I collaboratori coinvolti nella gestione dei processi contabili e tributari devono essere a conoscenza delle principali novità della normativa in materia fiscale, anche attraverso lo svolgimento di incontri di formazione periodica aventi ad oggetto i cambiamenti nella normativa fiscale, le implicazioni che queste modifiche producono per l'azienda e i relativi adempimenti da attuare per assicurare la conformità delle attività di SIG S.p.A. alla normativa fiscale.

Di seguito, sono distinti i protocolli specifici per singolo ciclo operativo, distinguendo tra:

- ciclo passivo;
- rapporti con parti correlate;
- ciclo attivo;
- gestione spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;

- utilizzo dei mezzi aziendali e gestione del carburante
- trasferte e rimborsi spese;
- conservazione dei documenti contabili;
- gestione del contenzioso stragiudiziale;
- operazioni straordinarie;
- predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Ciclo passivo

Deve essere assicurata la presenza dei seguenti controlli relativi al ciclo passivo:

- a) applicazione delle procedure e dei regolamenti che regolamentano le operazioni di acquisto di beni, servizi, lavori e l'affidamento di consulenze, quali la procedura "Gestione commessa" e il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia";
- b) assicurare che le seguenti attività non siano svolte da un unico soggetto (principio della "segregazione delle funzioni"):
 - creazione delle anagrafiche dei fornitori;
 - autorizzazione degli ordini/contratti;
 - verifica dell'effettiva esecuzione della fornitura;
 - rilevazione delle fatture passive in contabilità;
 - pagamento dei fornitori.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile assicurare la suddetta segregazione dei ruoli è necessario assicurare la presenza di controlli compensativi (ad es. doppie autorizzazioni);

- c) in fase di creazione dell'anagrafica di un fornitore, nel caso in cui le procedure di affidamento non permettano già di acquisire idonea evidenza circa l'esistenza del fornitore (es. acquisizione informazioni dal Casellario giudiziale, DURC, ecc...), verificare la reale esistenza di quest'ultimo acquisendo la relativa visura camerale e verificare l'inerenza dell'oggetto sociale rispetto all'attività richiesta alla controparte. Per i soggetti che non emettono fattura elettronica (ad esempio, i soggetti che si avvalgono del

- regime c.d. "forfetario") verificare anche l'effettiva esistenza e corrispondenza della partita IVA tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate;
- d) nel caso in cui sussistano gravi indizi sull'effettiva operatività del fornitore (in altri termini, esistono gravi indizi che portano a ritenere che la società fornitrice sia fittizia o operi solo come "prestanome" - ad esempio si sono verificati gli indici di anomalia indicati nel seguente documento), acquisire il bilancio di esercizio (se è in forma di società di capitali) e verificare il volume dei costi e dei ricavi, segnalando la questione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- e) nel caso in cui sussistano gravi indizi sull'effettiva esistenza e operatività del fornitore (ad esempio si sono verificati gli indici di anomalia indicati nel seguente documento), verificare la sede legale e operativa (anche tramite programmi di geolocalizzazione, come Google Maps) per verificare che il fornitore sia dotato di una sede idonea in relazione alle attività ricomprese nel suo oggetto sociale;
- f) per ogni acquisto di beni, servizi e lavori è necessario garantire la formalizzazione di quest'ultimo attraverso un contratto e/o un ordine, formalizzati antecedentemente rispetto alla data di esecuzione della prestazione, contenenti tutte le informazioni necessarie ad identificare l'oggetto della fornitura e la controparte coinvolta;
- g) in fase di stipula del contratto o di emissione dell'ordine, verificare che il valore/prezzo dei beni e servizi acquistati risulti in linea con i prezzi di mercato mediamente praticati per l'acquisto dei beni e dei servizi della stessa specie. È da tenere presente che offerte molto ribassate potrebbero essere possibili grazie al mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore;
- h) nella fase di ricevimento dei beni/merce ordinati è necessario assicurare lo svolgimento dei controlli di accettazione finalizzati a garantire che i beni ricevuti corrispondano qualitativamente e quantitativamente a quanto indicato nell'ordine/contratto;
- nel caso in cui la prestazione avesse ad oggetto un servizio, il soggetto richiedente deve verificare che il servizio sia erogato dal fornitore secondo quanto previsto nel contratto per quanto concerne sia l'oggetto della

- prestazione che le modalità di erogazione. Dovrà altresì verificare che il fornitore che eroga la prestazione sia quello indicato nel contratto. Nel caso in cui la prestazione non produca un output materiale (es. una relazione, un parere), il richiedente dovrà predisporre una breve relazione scritta sull'attività svolta, anteriormente o contestualmente all'approvazione della fattura, che dovrà essere conservata e potrà essere analizzata nel corso delle verifiche degli organi di controllo, compreso l'OdV. Nel caso in cui la prestazione produca un output materiale è responsabilità dell'ente richiedente conservare la documentazione attestante la prestazione svolta;
- i) al momento della ricezione della fattura di acquisto è necessario verificare l'effettiva realizzazione della fornitura a cui la fattura si riferisce. È necessario che questa verifica avvenga anteriormente alla contabilizzazione. Tale controllo avviene mediante autorizzazione formalizzata del RUP. Il controllo in oggetto è finalizzato a verificare la corrispondenza di quanto riportato in fattura (es. descrizione del bene/servizio, quantità, prezzo, importo) con quanto effettivamente ricevuto dall'azienda. Nel caso in cui non fosse possibile attuare il controllo prima della contabilizzazione della fattura è obbligatorio che tale controllo sia anteriore al pagamento della fattura stessa. In quest'ultimo caso è necessario porre particolare attenzione alle fatture contabilizzate e non pagate;
 - j) è necessario conservare gli scambi di comunicazione con i fornitori (email, messaggi, lettere, ecc.) e la documentazione ausiliaria alle fatture ricevute (bolle, ddt, documenti di lavorazione, altri documenti amm.vi);
 - k) assicurare la presenza di un controllo sulle fatture non pagate, analizzando le motivazioni alla base del mancato pagamento delle fatture. Le motivazioni devono essere formalizzate in apposito documento per assicurare la tracciabilità di questa operazione e per permetterne la verificabilità da parte degli organi di controllo della società;
 - l) per le prestazioni occasionali, è necessario assicurare che il rapporto instaurato con il fornitore sia sempre documentato da specifico contratto o lettera d'incarico. Per queste transazioni è necessario assicurare che prima della rilevazione in contabilità (ed anteriormente al suo pagamento) sia

svolta una verifica sulla corrispondenza tra il Soggetto (o la società) che emette la ricevuta e il Soggetto che ha effettivamente erogato la prestazione;

- m) nell'ipotesi di appalti/sub-appalti svolti presso siti aziendali acquisire una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico, con cui questo dichiara i nominativi dei soggetti che effettueranno la prestazione e il tipo di rapporto lavorativo/di collaborazione instaurato con questi ultimi;
- n) con riferimento al conto fatture da ricevere, assicurare lo svolgimento di un controllo periodico della movimentazione e del saldo di tale conto, al fine di verificare che gli stanziamenti effettuati si riferiscano a fatture che pervengono dai fornitori in relazione alle prestazioni rese e contabilizzate;
- o) non sono accettabili le fatture con descrizione del tutto generica o con causale difforme, anche parzialmente, da quella effettiva. Qualora si verifichi la ricezione di una fattura con descrizione generica e senza riferimento all'ordine di acquisto o contratto da cui si possa risalire al preciso e determinato oggetto della prestazione, la Società dovrà richiedere al fornitore di emettere una nota di credito e di rimettere la fattura con descrizione precisa e conforme all'attività svolta;
- p) è previsto il divieto di eseguire ordini di pagamento nei confronti di soggetti non identificabili e non presenti in anagrafica o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- q) nel caso di ricezione di fatture non pertinenti, dovrà essere richiesta al fornitore l'emissione di una nota di credito. In ogni caso vige il divieto di pagamento per le fatture elettroniche pervenute non relative ad acquisti effettuati dalla società;
- r) nel caso di contestazioni ai fornitori dovute a differenze rispetto a quanto contrattualmente pattuito è necessario assicurare che la contestazione sia formalizzata utilizzando dei mezzi idonei e tutte le difformità riscontrate (es. differenze quantitative) siano tracciate e verificabili ex post;

s) nell'ipotesi in cui la Società intrattenga rapporti con clienti/fornitori che operano in paesi che non rientrano nella cosiddetta lista "white list" è necessario che tale aspetto sia identificato correttamente in sede di creazione dell'anagrafica del cliente/fornitore e che venga costantemente tenuta aggiornata una lista contenente tale tipologia di controparti.

Indicatori di anomalia nei confronti di partner e fornitori

Nei confronti dei fornitori, in ottemperanza anche alle linee guida UIF "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007 operatività connessa con illeciti fiscali" sono da considerare come "indicatori di anomalia" per illeciti fiscali i seguenti fatti/eventi/situazioni:

- imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione;
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse;
- imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System – VIES);
- imprese con mezzi patrimoniali limitati rispetto all'entità degli investimenti, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari;
- imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;

- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per condanne penali anche non definitive connesse a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari, sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti;
- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se i delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati.

Nel caso di presenza di significativi indicatori di anomalia per uno dei fornitori o partner dovrà essere avvisato il proprio superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001 per i necessari approfondimenti.

Rapporti con parti correlate

In merito alla gestione dei rapporti con parti correlate è necessario assicurare:

- a) la mappatura di tali rapporti;

- b) la congruità dei prezzi praticati fra le parti, valutando che gli stessi siano congrui con i prezzi di mercato, attraverso la richiesta di preventivi ad altri fornitori, l'analisi di benchmark del mercato, oppure attraverso un parere legale;
- c) la formalizzazione di un contratto tra le controparti;
- d) l'attestazione di effettiva erogazione del servizio, resa da un soggetto diverso rispetto a colui che ha rapporto di correlazione.

Ciclo attivo

Deve essere assicurata la presenza dei seguenti controlli relativi al ciclo attivo:

- a) applicazione delle disposizioni contrattuali previste nei contratti sottoscritti con i Comuni, di quanto disciplinato a livello normativo, dai provvedimenti dell'ARERA e dalle procedure e istruzioni del Sistema di gestione, quali procedura "Gestione commessa", procedura "Reti distribuzione gas naturale", procedura "Gestione calore", procedura "Gestione parcheggi", procedura "Gestione reti gas";
- b) assicurare che le seguenti attività non siano svolte da un unico soggetto:
 - sottoscrizione dei contratti;
 - verifica dell'effettiva erogazione del servizio;
 - emissione e rilevazione delle fatture attive in contabilità e verifica degli incassi;
- c) assicurazione che, in caso di mancato incasso delle fatture attive, siano svolti controlli specifici e documentati sul mancato incasso e siano attivate adeguate procedure per recuperare il credito nei confronti del cliente, nel rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti.
- d) nell'ipotesi in cui la Società intrattenga rapporti con clienti che operano in paesi che non rientrano nella cosiddetta lista "white list" è necessario che tale aspetto sia identificato correttamente in sede di creazione dell'anagrafica del cliente e che venga costantemente tenuta aggiornata una lista contenente tale tipologia di controparti.

Gestione spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

In merito alla gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali la Società deve assicurare:

- a) il rispetto di quanto disciplinato nel "Regolamento procedura richiesta sponsorizzazioni Società Intercomunale Gas";
- b) che le spese siano autorizzate e documentate in modo adeguato, affinché venga garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo di autorizzazione, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- c) che sia assicurata la formalizzazione degli accordi di sponsorizzazione ovvero la volontà di effettuare un'erogazione liberale, mediante redazione di un contratto/lettera;
- d) che il contratto/lettera siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e, nel caso della sponsorizzazione, riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre relativi all'attività svolta (es. fotografie, esposizione del logo aziendale);
- e) che vengano archiviate le evidenze documentali sullo svolgimento dell'evento sponsorizzato e che il ritorno d'immagine avvenga nelle modalità previste

Utilizzo dei mezzi aziendali e gestione del carburante

Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi aziendali, assicurare:

- a) la tracciabilità dell'utilizzo dei mezzi aziendali da parte dei dipendenti e del rifornimento di carburante;
- b) lo svolgimento di verifiche sui consumi di carburante dei mezzi aziendali, in particolare circa la congruità rispetto ai chilometri percorsi.

Trasferte e rimborsi spese

Nel caso di rilevazione di costi per le trasferte da parte degli amministratori e dei dipendenti è necessario effettuare un controllo sulle note spese per assicurare che i costi rilevati in contabilità si riferiscano a spese realmente sostenute, inerenti la trasferta e comprovate da adeguati giustificativi di spesa (in particolare, non deve

essere consentito il rimborso di spese con presentazione di scontrini privi di qualsiasi riferimento aziendale).

Conservazione dei documenti contabili

Relativamente alla conservazione dei documenti contabili la Società deve assicurare il rispetto dei seguenti presidi:

- a) la conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, assicurando, inoltre, il rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale per i documenti conservati in modalità elettronica sostitutiva;
- b) l'accesso ai documenti contabili e agli archivi che contengono documenti contabili deve essere regolamentato, limitandolo a determinati soggetti, e tenendo traccia degli accessi agli archivi;
- c) formalizzazione, per le diverse categorie di documenti aventi rilevanza fiscale, delle modalità (es. cartacea/digitale), delle tempistiche e dei soggetti responsabili della conservazione.

Gestione del contenzioso stragiudiziale

In relazione alla gestione del contenzioso stragiudiziale è necessario assicurare la tracciabilità del processo che ha dato origine al contenzioso e l'evoluzione del medesimo, mediante la conservazione della documentazione comprovante lo stato del contenzioso. È necessario assicurare che le rilevazioni contabili generate dal verificarsi di contenziosi si riferiscano a situazioni per le quali è presente per la società un rapporto diretto con la controparte e che l'operazione oggetto del contenzioso sia attinente alla sfera aziendale (es. ciclo passivo, ciclo attivo, gestione del personale, ecc...). Con riferimento al contenzioso è previsto, inoltre, che venga assicurata la congruità dell'importo di eventuali transazioni anche attraverso specifico parere legale esterno.

Operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda) è necessario:

- a) effettuare un'analisi sulla fattibilità e sulla convenienza economica dell'operazione;
- b) verificare la corrispondenza tra la tipologia del contratto e la natura del negozio giuridico tramite specifico parere professionale a supporto;
- c) informare l'OdV di tale operazione.

Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali

Per quanto riguarda i processi di natura fiscale si raccomanda quanto segue:

- a) assicurare che la dichiarazione IVA e la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione;
- b) assicurare la verifica dell'Amministratore Delegato sulla presenza della ricevuta di avvenuto invio della dichiarazione IVA e della dichiarazione relativa alle imposte sul reddito, entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Le procedure e i regolamenti citati nei paragrafi precedenti si considerano a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello.

7. ANALISI E PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

7.1. Trattazione per funzione aziendale

L'indagine condotta per funzione Aziendale ha fatto maturare la convinzione che lo schema più efficace per la rappresentazione del rischio di commettere reato fosse quello per Funzione Aziendale e per singolo processo / attività della funzione piuttosto che quello canonico per tipologia di reato. Alla luce di questa premessa verrà dedicato un paragrafo per ogni funzione Aziendale all'interno del quale è rappresentato un corredo informativo che contiene oltre ad una breve descrizione della funzione:

- Il macro processo;
- Cenni sulla attività;
- Il livello di rischio "associato";
- La tipologia dei reati interessati e le modalità ipotetiche di commissione degli illeciti;
- I presidi esistenti;
- Commenti e Contromisure (Azioni con eventuali protocolli/procedure da seguire).

L'analisi del rischio per SIG Spa ha interessato quelle attività, così come esplicitate nel paragrafo "Modalità di attribuzione del rischio" erogate direttamente o indirettamente tramite terze società.

7.2. Amministrazione degli affari legali e societari

La funzione è in capo al Presidente del CDA e all'AD.

I processi tipicamente a rischio, il rischio reato, la modalità di commissione, i presidi esistenti e le azioni/contromisure sono riassunte nel seguente schema:

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|---|--|---|---|
| Gestione (convocazione e verbalizzazione) Assemblee e CdA | I passaggi sono fatti nel rispetto dello statuto | <u>Reati societari</u> - Omessa comunicazione del conflitto di interessi - Illecita influenza sull'assemblea BASSO | - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso dall'Amministratore che non dia notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la determinazione, con atti simulati o fraudolenti, della maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare un ingiusto profitto | - Codice etico - Normativa di riferimento - Statuto |
| Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali | Questo processo è condiviso tra l'AD e il Presidente del CDA, in virtù dello statuto societario. I processi sono sporadici. L'AD e/o il Presidente intervengono su ogni questione e portano queste all'attenzione | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Corruzione in atti giudiziari <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati | Compimento di atti corruttivi commessi per favorire la Società in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commessa da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad | - Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; - Codice etico - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Codice degli appalti ex D.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC - Ogni documento viene vidimato dall'AD e/o dal Presidente del CDA secondo le indicazioni dell'assemblea riportate nel verbale di nomina del CDA |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|---|---|
| | del CDA se ritenute rilevanti | <p>- Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p><u>Reati tributari</u></p> <p>- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>BASSO</p> | <p>indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.</p> <p>- Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> | <p>- I soggetti coinvolti devono relazionare e condividere le decisioni con il CdA</p> |
| Contratti di servizio e rapporti con ESTRA S.p.A. | Esistono dei contratti di servizio validi ed approvati | <p><u>Reati societari</u></p> <p>- False comunicazioni sociali</p> <p>- Corruzione tra privati</p> <p>- Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>MEDIO</p> <p><u>Reati tributari</u></p> | <p>- Esposizione consapevole, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società</p> | <p>- Codice etico</p> <p>- Contratti di servizio</p> <p>- Fatture tra le parti</p> <p>- Sono previste verifiche per la congruità delle tariffe applicate tra le parti</p> |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------|----------|--|---|-------------------|
| | | <p>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>MEDIO</p> | <p>- Attribuzione di denaro o utilità ad amministratore e/o dirigente di ESTRA S.p.A. al fine di indurlo indebitamente ad attribuire benefici illeciti alla società</p> <p>- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe essere compiuto nell'ipotesi di indicazione, nelle dichiarazioni sulle imposte dirette o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>- Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è commessa da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi</p> | |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|--|---|--|--|
| Sponsorizzazioni, donazioni, beneficenza, regali | Selezione enti, associazioni o fondazioni e conferimento fondi | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici BASSO <u>Reati di razzismo e xenofobia</u> | - Sponsorizzazione di iniziative proposte da esponenti della P.A. o da soggetti privati al fine di indurli indebitamente ad adottare decisioni favorevoli per la Società nello svolgimento di altre attività aziendali - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe essere compiuto nell'ipotesi di indicazione, nelle dichiarazioni sulle imposte dirette o sul valore aggiunto, di elementi passivi fattizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad | - Budget aziendale - Codice etico - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Regolamento procedura richiesta sponsorizzazioni società intercomunale gas S.p.A. - D.lgs. 33/2013 |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|---|---|--|--|
| | | <p>- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</p> <p>REMOTO</p> | <p>ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi</p> <p>- Sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità</p> | |
| <p>Gestione spese di rappresentanza e omaggi</p> | <p>L'attività riguarda prevalentemente l'AD e il Presidente</p> | <p><u>Reati contro la PA</u></p> <p>- Concussione</p> <p>- Corruzione per l'esercizio della funzione</p> <p>- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>- Istigazione alla corruzione</p> <p><u>Reati societari</u></p> <p>- Corruzione tra privati</p> <p>- Istigazione alla corruzione tra privati</p> | <p>- Attribuzione di denaro o altra utilità ad esponenti della P.A. ovvero a soggetti privati al fine di indurli indebitamente ad adottare decisioni favorevoli per la Società nello svolgimento di altre attività aziendali</p> <p>- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe essere compiuto nell'ipotesi di indicazione, nelle dichiarazioni sulle imposte dirette o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, avvalendosi</p> | <p>- Budget aziendale</p> <p>- Codice etico</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p> |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------|----------|--|---|-------------------|
| | | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti BASSO | di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | |

7.3. Risorse umane

Alla data di approvazione della presente versione del Modello l'unico lavoratore dipendente della SIG Spa è il Responsabile Tecnico.

L'AD gestisce il personale dalla selezione all'assunzione come da poteri delegati dal CDA.

SIG Spa, conformemente a quanto previsto all'art. 7 del D.p.r. n. 168/2010, ha approvato e implementa (per eventuali future assunzioni) un Regolamento per il reclutamento del personale.

I processi tipicamente a rischio, il rischio reato, la modalità di commissione, i presidi esistenti e le azioni/contromisure sono riassunte nel seguente schema:

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|--|--|
| Selezione ed assunzione | Questo processo è di competenza dell'AD. Esiste un regolamento per le assunzioni | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati BASSO | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o di corruzione/istigazione alla corruzione tra privati, tramite l'assunzione di familiari o altri soggetti da questi indicati, per ottenere indebitamente dei vantaggi nello svolgimento di altre attività aziendali | - Codice etico - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Regolamento per il reclutamento del personale - Avvisi di selezione - Verbali e graduatorie - CCNL |
| Gestione delle paghe agevolazioni ed contributive | Servizio effettuato da un consulente esterno | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o di corruzione/istigazione alla corruzione tra privati, tramite la predisposizione di buste paga "gonfiate" ad un dipendente "gradito" a soggetti della P.A. o a soggetti privati, per ottenere | - Codice etico - CCNL - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Buste paga - Contratto di assunzione |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|---|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Istigazione alla corruzione <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p>BASSO</p> | <p>facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali</p> | |
| Sistemi premianti di carriera | Il processo viene gestito dall'AD | <ul style="list-style-type: none"> <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p>BASSO</p> | <p>Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o di corruzione/istigazione alla corruzione tra privati, tramite la progressione di carriera di un dipendente "gradito" a soggetti della P.A. o a soggetti privati, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - CCNL |
| Gestione dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo | La gestione del personale è delegata all'AD | <ul style="list-style-type: none"> <u>Reati contro la personalità individuale</u> | <p>Il reato è commesso nell'ipotesi di reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - CCNL - Buste paga |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|---|---|---|--|
| settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie | | <p>- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>BASSO</p> | <p>riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie</p> | <p>- Contratto di assunzione</p> <p>- Eventuali contratti integrativi</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p> |
| Applicazione delle disposizioni previste nei contratti collettivi nazionali e territoriali relativamente alle retribuzioni applicate ai dipendenti | La gestione del personale è delegata all'AD | <p><u>Reati contro la personalità individuale</u></p> <p>- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>BASSO</p> | <p>Il reato è commesso nell'ipotesi di reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dal CCNL applicabile ai dipendenti della Società ovvero dai Contratti integrativi sottoscritti, o comunque la corresponsione di retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato</p> | <p>- Codice etico</p> <p>- CCNL</p> <p>- Buste paga</p> <p>- Contratto di assunzione</p> <p>- Eventuali contratti integrativi</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p> |
| Gestione aspetti attinenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | L'AD è individuato quale Datore di Lavoro | <p><u>Reati contro la personalità individuale</u></p> <p>- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>BASSO</p> <p><u>Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela</u></p> | <p>- Il reato è commesso nell'ipotesi di sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro</p> <p>- Il reato è commesso da chiunque cagiona per colpa la morte di una persona ovvero una lesione personale a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</p> | <p>- Codice etico</p> <p>- DVR</p> <p>- Procedure presenti nel sistema di gestione interno</p> |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|--|---|
| | | <u>della salute e sicurezza sul lavoro</u> - Omicidio colposo - Lesioni personali colpose MEDIO | | |
| Gestione dei metodi di sorveglianza dei lavoratori | La gestione del personale è delegata all'AD | <u>Reati contro la personalità individuale</u> - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro BASSO | Il reato è commesso nell'ipotesi di sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti | - Codice etico - CCNL - Eventuali contratti integrativi |
| Gestione e contabilizzazione delle spese di trasferta | Servizio effettuato da un consulente esterno | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti BASSO | Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe essere compiuto nell'ipotesi di indicazione, nelle dichiarazioni sulle imposte dirette o sul valore aggiunto, di elementi passivi fattizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | - Documentazione giustificativa delle spese sostenute - Codice etico - CCNL |

7.4. Acquisti e affidamento di lavori, servizi e forniture

La società è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016). Inoltre, la società si è dotata di un Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, che governa le procedure da adottare per la modalità di scelta del fornitore in base a scaglioni di investimento, e la Procedura "Gestione commessa".

I processi tipicamente a rischio, il rischio reato, la modalità di commissione, i presidi esistenti e le azioni/contromisure sono riassunte nel seguente schema:

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|--|---|--|---|
| Approvvigionamento lavori, beni e servizi | <ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione, programmazione - Processo di acquisizione - Gestione contratti | <p><u>Reati contro la PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <p><u>Reati societari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p>MEDIO</p> | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o di corruzione/istigazione alla corruzione tra privati, tramite la realizzazione di acquisti presso fornitori indicati dalla P.A. o da soggetti privati, come condizione per lo svolgimento successivo di altre attività aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - Budget aziendale - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Procedura "Gestione commessa" - D.lgs. 33/2013 - Codice degli appalti ex D.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC - Normativa e linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Codice etico |
| Acquisizione lavori, servizi e forniture in economia | <ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione, programmazione - Processo di acquisizione - Gestione contratti | <p><u>Reati contro la PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o di corruzione/istigazione alla corruzione tra privati, tramite la realizzazione di acquisti presso fornitori indicati dalla P.A. o da soggetti privati, come condizione per lo svolgimento successivo di altre attività aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - Budget aziendale - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia - D.lgs. 33/2013 - Codice degli appalti ex D.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Istigazione alla corruzione <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p>MEDIO</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - Normativa e linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Codice etico - Procedura "Gestione commessa" |
| Sottoscrizione di contratti di consulenza o prestazioni professionali | <ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione, programmazione - Processo di acquisizione - Gestione contratti | <ul style="list-style-type: none"> <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p>MEDIO</p> | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o di corruzione/istigazione alla corruzione tra privati, tramite l'affidamento di consulenze a professionisti indicati dalla P.A. o da soggetti privati, come condizione per lo svolgimento successivo di altre attività aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - Budget aziendale - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia - D.lgs. 33/2013 - Codice degli appalti ex D.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC - Normativa e linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Codice etico - Procedura "Gestione commessa" |
| Invio report sugli affidamenti all'ANAC | La Società invia annualmente all'ANAC le informazioni di cui | <ul style="list-style-type: none"> <u>Reati contro la PA</u> - Truffa <p>BASSO</p> | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rappresentazione non trasparente dei | <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Normativa di riferimento |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|--|--|
| | all'art. 1, comma 231 della L. 190/2012 | | fatti, tramite l'emissione di documenti non veritieri o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della P.A., da cui derivi un vantaggio ingiusto per la Società | - Documentazione relativa agli acquisti effettuati dalla società e conservati agli atti - D.Lgs. 33/2013 |
| Gestione anagrafica fornitori | La gestione delle anagrafiche fornitori è effettuata da uno studio di consulenza esterno. Il RUP verifica i requisiti degli OE in fase di affidamenti. | <u>Reati tributari</u> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti BASSO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | - Procedura "Gestione commessa" - Verifica fatte sugli OE circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa |
| Gestione esecuzione e collaudo acquisti di beni, servizi e lavori | Tale attività viene svolta dal RUP | <u>Reati tributari</u> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti MEDIO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Procedura "Gestione commessa" - D.lgs. 33/2013 - Codice degli appalti ex D.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC - Normativa e linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Codice etico - Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|-----------------|-----------------|------------------------|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">- DDT- Contabilità lavori- Buono di intervento- Contratto/ordine con fornitore |

7.5. Amministrazione e finanza

Le funzioni Aziendali che sono coinvolte nelle tematiche sopra descritte sono:

- Tesoreria;
- Contabilità e Bilancio;
- Fiscale.

Si evidenzia che in tale contesto è stata presa in esame anche l'attività svolta da SIG Spa per la gestione dei parcheggi nel Comune di Penne. Invero la SIG Spa unitamente a Cityservice Srl, con la quale aveva costituito un ATI, si è aggiudicata la gara di appalto per tale servizio.

I processi tipicamente a rischio, il rischio reato, la modalità di commissione, i presidi esistenti e le azioni/contromisure sono riassunte nel seguente schema:

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|---|--|--|
| <p>Ciclo attivo – emissione e contabilizzazione fatture attive nei confronti delle società di vendita del gas</p> | <p>Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno.</p> | <p><u>Reati societari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p><u>Reati contro la PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <p><u>Reati tributari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>BASSO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge - Attività strumentale alla commissione di reati presupposto nel caso di mancata rilevazione degli incassi per creare fondi neri da destinare ad attività di corruzione - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Sistema gestionale con diversificazione delle autorizzazioni - Codice etico - Documenti contabili - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza- Procedure del sistema di gestione qualità - Piattaforma gestita dall'Autorità - Codice per la rete di distribuzione gas |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|--|---|--|--|
| | | | <p>dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo</p> <p>- Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> | |
| <p>Ciclo attivo – emissione e contabilizzazione fatture attive nei confronti dei Comuni soci</p> | <p>Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno.</p> | <p><u>Reati societari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p><u>Reati contro la PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio | <p>- Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge</p> <p>- Attività strumentale alla commissione di reati presupposto nel caso di mancata rilevazione degli incassi per creare fondi neri da destinare ad attività di corruzione</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Sistema gestionale con diversificazione delle autorizzazioni - Codice etico - Documenti contabili - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Procedure del sistema di gestione qualità |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <p><u>Reati tributari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>BASSO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo - Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri | |
| Ciclo attivo e contabilizzazione | - Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno. | <u>Reati societari</u> | - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Sistema gestionale con diversificazione delle autorizzazioni |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|----------|---|---|--|
| fatture attive relative alla gestione dei parcheggi | | <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>BASSO</p> | <p>non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività strumentale alla commissione di reati presupposto nel caso di mancata rilevazione degli incassi per creare fondi neri da destinare ad attività di corruzione - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo | <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Documenti contabili - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Procedure del sistema di gestione qualità |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|---|--|
| | | | <p>- Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri</p> | |
| <p>Emissione e contabilizzazione di fatture attive verso privati per prestazioni diverse dalle precedenti</p> | <p>Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno.</p> | <p><u>Reati societari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p><u>Reati contro la PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <p><u>Reati tributari</u></p> | <p>- Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge</p> <p>- Attività strumentale alla commissione di reati presupposto nel caso di mancata rilevazione degli incassi per creare fondi neri da destinare ad attività di corruzione</p> <p>- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Sistema gestionale con diversificazione delle autorizzazioni - Codice etico - Documenti contabili - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Procedure del sistema di gestione qualità |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|--|--|---|-------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>BASSO</p> | <p>oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo</p> <p>- Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri</p> | |
| Emissione e contabilizzazione di fatture attive nei confronti di clienti con sede al di fuori dallo Stato Italiano | Tale casistica al momento dell'approvazione del Modello non è presente | <p><u>Reati tributari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione infedele <p>REMOTO</p> | Il reato risulta rilevante se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e viene realizzato da chi indica nella dichiarazione IVA | |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|---|---|---|--|
| | | | elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo | |
| Storni di fatture attive (ad esempio a seguito di richieste di rettifica di fatturazione) | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno. | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici BASSO | Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo | - Codice etico - Verifiche società di revisione |
| Registrazioni contabili | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno. | <u>Reati societari</u> - False comunicazioni sociali BASSO | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge | - Verifiche società di revisione - Codice etico - Documenti contabili - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Contabilizzazione fatture passive | <p>Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno.</p> <p>Tutti i pagamenti vengono effettuati e ricevuti a mezzo bonifico bancario o Ri.Ba.</p> | <p><u>Reati societari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <p><u>Reati contro la PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <p>BASSO</p> <p><u>Reati tributari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>MEDIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge - Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione tramite il pagamento di soggetti legati a P.A. o a privati, per ottenere facilitazioni nello svolgimento di altre attività - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Sistema gestionale con diversificazione delle autorizzazioni - Codice etico - Documenti contabili - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Limite ai pagamenti in contanti pari a 500,00 euro per singolo pagamento. In caso di superamento del limite sopra indicato inviare una comunicazione al Referente interno e all'OdV - Presidi descritti in relazione al processo di approvvigionamento |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|---|--|
| Contabilizzazione delle spese di carburante | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno. | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti BASSO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | - Codice etico - Verifiche società di revisione - Bolla - File registro carburante |
| Contabilizzazione fatture in regime forfettario | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno. | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti REMOTO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | - Codice etico - Verifiche società di revisione - Ricevute prestatore occasionale |
| Contabilizzazione acconti a fornitori | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno. Tutti i pagamenti vengono effettuati e ricevuti a mezzo bonifico bancario o Ri.Ba. | <u>Reati societari</u> - False comunicazioni sociali - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati <u>Reati contro la PA</u> - Concussione | - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge - Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione tramite il | - Verifiche società di revisione - Sistema gestionale con diversificazione delle autorizzazioni - Codice etico - Documenti contabili - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <p><u>Reati tributari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>BASSO</p> | <p>pagamento di soggetti legati a P.A. o a privati, per ottenere facilitazioni nello svolgimento di altre attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività strumentale alla commissione di reati presupposto nel caso di mancata rilevazione degli incassi per creare fondi neri da destinare ad attività di corruzione - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | <ul style="list-style-type: none"> - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Limite ai pagamenti in contanti pari a 500,00 euro per singolo pagamento. In caso di superamento del limite sopra indicato inviare una comunicazione al Referente interno e all'OdV - Presidi descritti in relazione al processo di approvvigionamento |
| Contabilizzazione fatture da ricevere | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno. | <p><u>Reati tributari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Sistema gestionale con diversificazione delle autorizzazioni - Codice etico - Documenti contabili |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|---|---|--|
| | | BASSO | aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | <ul style="list-style-type: none"> - Contratto sottoscritto con il fornitore esterno che supporta la Società nella gestione amministrativo-contabile - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza |
| Contabilizzazione di fatture passive di fornitori con sede al di fuori dallo Stato Italiano | Tale casistica al momento dell'approvazione del Modello non è presente | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione infedele REMOTO | Il reato risulta rilevante se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e viene realizzato da chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indica nella relativa dichiarazione annuale elementi passivi inesistenti | |
| Contabilizzazione resi a fornitori e penali | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno. | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici BASSO | Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Codice etico - Presidi relativi al processo di approvvigionamento |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------------------------------|--|--|---|--|
| | | | l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo | |
| Fatture passive con ESTRA S.p.A. | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno | <p><u>Reati societari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali <p><u>Reati tributari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>BASSO</p> | <p>Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Codice etico - Documenti contabili - Contratto di servizio sottoscritto con ESTRA S.p.A. |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|--|---|
| Ciclo attivo per attività di gestione dei parcheggi | Il processo è gestito con supporto esterno del partner dell'ATI, il quale provvede a raccogliere il denaro contante proveniente dai parcometri, lo registra e lo porta al Responsabile del servizio | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione <u>Reati societari</u> - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati MEDIO | Attività strumentale alla commissione di reati presupposto nel caso di mancata rilevazione degli incassi per creare fondi neri da destinare ad attività di corruzione | - Codice etico - Procedura "Gestione parcheggi" - La verifica contabile viene effettuata ogni mese dal Responsabile del servizio - Vi è un report costante sugli incassi |
| Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali | Gestione della contabilità generale, delle chiusure contabili e redazione del bilancio d'esercizio. Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno. Il bilancio è corredato dalla relazione della | <u>Reati societari</u> - False comunicazioni sociali BASSO | Rilevazione in contabilità di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge | - Verifiche società di revisione - Codice etico - Documenti contabili - Normativa di riferimento |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|------------------------------|--|---|--|---|
| | società di revisione e del collegio sindacale | | | |
| Operazioni capitale/utile su | <ul style="list-style-type: none"> - Restituzione dei conferimenti - Operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - Formazione del capitale - Ripartizione degli utili e delle riserve | <p><u>Reati societari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indebita restituzione dei conferimenti - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - Operazioni in pregiudizio dei creditori - Formazione fittizia del capitale - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve <p>BASSO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso dall'Amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisca, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberi dall'obbligo di eseguirli - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso dall'Amministratore che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquista o sottoscrive quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso dall'Amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori | <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche società di revisione - Codice etico - Statuto - Normativa di riferimento |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--------------------------|--|---|---|---|
| | | | <p>- Il reato in oggetto potrebbe essere commesso dall'Amministratore che, anche in parte, forma od aumenta fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione</p> <p>- Il reato in oggetto potrebbe essere commesso dall'Amministratore che ripartisca utili o acconti su utili che non possono essere distribuiti, ovvero che ripartisca riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite</p> | |
| Operazioni straordinarie | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | - Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, | - Codice etico - Statuto - Verifiche società di revisione |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------|----------|---|---|-------------------|
| | | <p>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>BASSO</p> | <p>compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi</p> <p>- Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>- Il reato di Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è commesso da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul</p> | |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | | valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva | |
| Compensazione crediti tributari | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno | <u>Reati tributari</u> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Indebita compensazione REMOTO | - Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte crediti fittizi | - Codice etico - Verifiche società di revisione |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|---|---|---|---|
| | | | <p>- Il reato di Indebita compensazione risulta rilevante se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e viene realizzato da chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti</p> | |
| <p>Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici</p> | <p>- Predisposizione documentazione per richiesta finanziamenti o contributi - Acquisizione del finanziamento o contributo e gestione dello stesso - Predisposizione rendicontazioni dei costi, gestione verifiche ed ispezioni da parte dell'ente finanziatore</p> | <p><u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Malversazione a danno dello stato</p> | <p>- Offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nell'ottenimento e nell'utilizzo del contributo - Rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti non veritieri o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della P.A., da cui derivi un vantaggio ingiusto per la Società in fase di</p> | <p>- Codice etico - Bando ente erogante - Documentazione inviata per la partecipazione al bando per l'acquisizione del contributo/finanziamento - Rendicontazione presentata alla P.A. a seguito dell'utilizzo del contributo/finanziamento</p> |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|---|---|--|--|
| | La richiesta e l'utilizzo di finanziamenti pubblici sono sporadici | <ul style="list-style-type: none"> - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Truffa <p>MEDIO</p> | <p>ottenimento/rendicontazione dei contributi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di contributi per finalità diverse rispetto a quelle per cui è stato ottenuto | |
| Gestione rapporti con soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali - Gestione rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge | <p><u>Reati contro la PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Truffa <p>MEDIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società - Rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti non veritieri o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della P.A., da cui derivi un vantaggio ingiusto per la Società | <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Documenti presentati alla P.A. di riferimento - Provvedimenti rilasciati dalla P.A. |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|---|---|--|
| Calcolo IVA, predisposizione e trasmissione dichiarazione | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno | <p><i>Reati tributari</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Dichiarazione infedele - Omessa dichiarazione <p>BASSO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica nella dichiarazione relativa a detta imposta elementi passivi fittizi - Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione relativa a detta imposta elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo | <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Verifiche società di revisione |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------|----------|-----------------|---|-------------------|
| | | | <p>od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi</p> <p>- Il reato di Dichiarazione infedele risulta rilevante se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e viene realizzato da chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indica nella relativa dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti</p> <p>- Il reato di Omessa dichiarazione risulta rilevante se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e viene realizzato da chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto,</p> | |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|--|--|--|---|
| | | | non presenta, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione | |
| Calcolo IRES e IRAP, predisposizione e trasmissione dichiarazione | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno | <p><u>Reati tributari</u></p> <p>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>BASSO</p> | <p>- Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi</p> <p>- Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette</p> | <p>- Codice etico</p> <p>- Verifiche società di revisione</p> |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--|--|---|--|--|
| | | | imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi | |
| Versamento IVA, IRES e IRAP | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno | <u>Reati tributari</u> - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte BASSO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva | - Codice etico - Verifiche società di revisione |
| Gestione degli archivi cartacei ed elettronici e conservazione documenti contabili | Il processo è gestito con supporto di un fornitore esterno | <u>Reati tributari</u> - Occultamento o distruzione di documenti contabili MEDIO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in | - Codice etico - Verifiche società di revisione - La conservazione delle email e PEC avviene sull'archivio del browser |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|----------|---|--|--|
| | | | modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari | |
| Gestione delle verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità finanziarie | | <u>Reati tributari</u> - Occultamento o distruzione di documenti contabili BASSO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari | - Codice etico - Verbali rilasciati dall'ente ispettore |
| Alienazione di asset | | <u>Reati tributari</u> - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte BASSO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte | - Codice etico - Verifiche società di revisione |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------|----------|-----------------|---|-------------------|
| | | | inefficace la procedura di riscossione coattiva | |

7.6. Pianificazione & controllo

La funzione è in capo all'AD, che si avvale del supporto di una ditta esterna e di un consulente e relaziona al CDA che approva.

È di supporto alla formulazione dei reports utili al controllo di gestione ed eventualmente alla redazione del bilancio. Si preoccupa della raccolta informazioni ed elaborazione della stessa per la redazione del budget interfacciando il CDA come feedback per la messa a punto del documento finale che dovrà poi essere approvato. Invio dati all'autorità (ARERA).

I processi tipicamente a rischio, il rischio reato, la modalità di commissione, i presidi esistenti e le azioni/contromisure sono riassunte nel seguente schema:

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|---|---|---|--|
| Stesura del budget | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno | <u>Reati societari</u> - False comunicazioni sociali BASSO | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti | - Il budget deve essere approvato dal CdA - Codice etico - Contratto con il fornitore esterno |
| Invio report di consuntivazione e scostamento all'ARERA | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Truffa MEDIO | - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nei rapporti con l'ARERA - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti non veritieri o la specifica condotta ingannevole nei confronti dell'ARERA, da cui derivi un vantaggio ingiusto per la Società | - Codice etico - Piano economico-finanziario e piano degli investimenti - Provvedimenti dell'ARERA - Rendicontazione degli investimenti effettuati - Procedura di unbundling per la separazione degli investimenti effettuati attinenti alla gestione gas, al fine di determinare gli investimenti da rendicontare all'autorità. A tal fine la Società si basa sui provvedimenti dell'autorità per la definizione dei driver di attribuzione dei costi indiretti - Procedura "Reti di distribuzione gas naturale" |

7.7. Vettoriamento, misure, tariffe, rapporti con ARERA

La funzione è affidata a società esterna.

Il Rapporto tra SIG Spa e le Società che vendono il gas naturale è un contratto di "trasporto del Gas" in quanto normalizza la distribuzione tra la cabina (remi) dal trasportatore nazionale SNAM ed il contatore dell'utente finale cliente della Società di vendita del gas naturale. Tale contratto è disciplinato dall'autorità (ARERA) "codice di rete" ed è su questo che SIG Spa fattura alla Società di vendita l'allaccio.

Il servizio si completa con la lettura dei contatori, la loro elaborazione e controllo e l'invio dei dati alle Società di Vendita che fattureranno al loro cliente secondo una tariffa imposta dall'autorità e che è stata determinata in funzione dei dati di allaccio che SIG Spa comunica di volta in volta all'Autorità (ARERA) stessa.

I processi tipicamente a rischio, il rischio reato, la modalità di commissione, i presidi esistenti e le azioni/contromisure sono riassunte nel seguente schema:

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---|---|---|---|--|
| Misura e lettura contatori | Attività regolamentata dall'Autorità (ARERA) | <u>Reati contro la PA</u> - Truffa MEDIO | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti non veritieri o la specifica condotta ingannevole da cui derivi un vantaggio ingiusto per la Società | - Codice etico - Procedura "Gestione contatori" - Regolamentazione dell'Autorità |
| Invio report di consuntivazione e scostamento all'ARERA | Il processo è gestito con il supporto di un fornitore esterno | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Truffa MEDIO | - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nei rapporti con l'ARERA - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti non veritieri o la specifica condotta ingannevole nei confronti dell'ARERA, da cui derivi un vantaggio ingiusto per la Società | - Codice etico - Piano economico-finanziario e piano degli investimenti - Provvedimenti dell'ARERA - Rendicontazione degli investimenti effettuati - Procedura di unbundling per la separazione degli investimenti effettuati attinenti alla gestione gas, al fine di determinare gli investimenti da rendicontare all'autorità. A tal fine la Società si basa sui provvedimenti dell'autorità per la definizione dei driver di attribuzione dei costi indiretti |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|--------------|---|---|---|--|
| | | | | - Procedura "Reti di distribuzione gas naturale" |
| Agevolazioni | La richiesta è fatta è fatta o dal Caf o dal Comune. La richiesta è poi inserita su un portale dell'ANCI (SGATE). Ogni mese vengono scaricate le richieste, elaborate e viene stabilito chi ha diritto al bonus passando il dato alla società di vendita. I parametri sulla base dei quali vengono valutate le richieste sono trasparenti e pubblici. | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Truffa MEDIO | Attività strumentale alla commissione di un reato corruttivo, agevolando un utente "gradito" ad un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere indebitamente agevolazioni nello svolgimento di altre attività aziendali | - Codice etico - Regolamentazione dell'Autorità - L'AD verifica il risultato delle verifiche da cui è derivato il diritto al bonus |

7.8. Gestione bandi di gara

Un paragrafo a parte merita il tema dei bandi di gara poiché ha dentro sé possibili rischi legati al forte contatto con le PA, a turbative d'asta e a conflitti di interesse.

Bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas

Come già evidenziato, seppur non l'unica, l'attività principale della SIG Spa è quella di distribuzione del gas metano che avviene all'intero territorio dei Comuni di Penne, Loreto Aprutino e Collecervino.

La distribuzione del gas avviene attraverso una rete di gasdotti che consente di erogare gas.

Tale attività è stata acquisita mediante affidamento del servizio e delle reti da parte dei comuni soci. Ciò posto in merito alla partecipazione della gara pubblica per la distribuzione del gas si evidenzia quanto segue:

-- I bandi di gara, in ogni caso, sono soggetti ai principi del decreto ambito 226 del 12/11/2011 e successivi, che ne disciplinano i criteri di gara e le modalità di valutazione dell'offerta.

-- I dati di consistenza delle reti e valutazione del valore delle reti per qualificarsi ai fini dell'offerta sono dati di sistemi cartografici che hanno metodiche e parametri imposti dall'autorità ARERA.

-- Le commissioni giudicatrici sono sempre esterne la eventuale stazione appaltante.

Normalmente viene costituito un gruppo di lavoro eterogeneo con competenze diverse e specifiche (contabili, tariffe ecc ...) che dovrà gestire il processo di gara dalla elaborazione dei dati di consistenza, valorizzazione delle reti, sino alla produzione dell'offerta economica. In tale gruppo fa parte anche l'AD e sono adottate delle metodologie e delle procedure verbalizzate e controfirmate dai membri del team stesso.

Bandi di gara per l'affidamento di altri servizi

Per quanto concerne la partecipazione ad altre gare di appalto non inerenti al servizio di distribuzione del gas indette da enti ed amministrazioni pubbliche, la SIG

Spa ha adottato una procedura nell'ambito della certificazione di qualità ISO 9001 (Procedura "Gestione commessa"), definendo i ruoli, le responsabilità e la documentazione da sviluppare per tenere traccia delle attività svolte.

Si può generalmente affermare che il rischio, mediamente alto, è controbilanciato dall'adozione di linee di condotta formalizzate ed approvate dal CDA.

I processi tipicamente a rischio, il rischio reato, la modalità di commissione, i presidi esistenti e le azioni/contromisure sono riassunte nel seguente schema:

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| Bando di gara del gas | Il bando è soggetto ai principi del decreto 226 del 12/11/2011 che disciplina i criteri di gara e la valutazione dell'offerta. L'autorità ha stabilito i criteri di valorizzazione, le variabili di interesse ed i tracciati di invio. La commissione giudicatrice è esterna. | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Truffa MEDIO | - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nella partecipazione alla gara del gas - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rappresentazione non trasparente dei fatti o emissione di documenti non veritieri in occasione della partecipazione alla gara del gas | - Codice etico - Normativa di riferimento - Il CdA valuta le azioni propedeutiche alla partecipazione della gasa e ne approva la progettazione e la partecipazione |
| Bando di gara altri servizi | Per quanto concerne la partecipazione ad altre gare di appalto non inerenti al servizio di distribuzione del gas indette da enti ed amministrazioni | <u>Reati contro la PA</u> - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione alla corruzione - Truffa MEDIO | - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nella partecipazione a gare pubbliche - Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la rappresentazione non trasparente dei fatti o emissione di documenti non | - Codice etico - Normativa di riferimento - Procedura "Gestione commessa" - Il CdA valuta, in relazione alle opportunità, le azioni propedeutiche alla partecipazione alle gare e ne approva la progettazione |

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|----------|--|-----------------|---|-------------------|
| | <p>pubbliche, la SIG Spa ha adottato una procedura nell'ambito della certificazione di QUALITÀ ISO 9001, definendo i ruoli, le responsabilità e la documentazione da sviluppare per tenere traccia delle attività svolte</p> | | <p>veritieri in occasione della partecipazione a gare pubbliche</p> | |

7.9. Gestione altri servizi: parcheggi, pubblica illuminazione e gestione del calore

Come già evidenziato la SIG Spa unitamente a Cityervice Srl, con la quale aveva costituito un ATI, si è aggiudicata la gara di appalto per la gestione dei parcheggi pubblici nel Comune di Penne.

La SIG Spa inoltre sia mediante affidamenti diretti che a seguito di gare di appalto gestisce gli impianti di illuminazione per i Comuni di Penne e Loreto Aprutino per i quali svolge le seguenti attività: esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione dei rifacimenti e dei nuovi impianti.

Infine, a seguito di affidamenti diretti la SIG Spa gestisce il servizio di gestione del calore per alcuni comuni. Il servizio comprende la fornitura di combustibile, la conduzione degli impianti (accensione, spegnimento, regolazione, bilanciamento, impostazione timer), la manutenzione ordinaria, il pronto intervento 24 ore su 24, la riqualificazione tecnologica degli impianti rivolta all'adeguamento normativo e al risparmio energetico.

Tutte tali funzioni sono affidate a società esterne mediante le procedure già evidenziate nel paragrafo "Approvvigionamento lavori, beni e servizi".

Tutte le procedure di esecuzione dei servizi sono contenute nel Manuale della QUALITÀ ISO 9001, (in particolare le procedure PRO.14.00 "Gestione parcheggi" e PRO.15.00 "Gestione calore") che espressamente si richiamano e sono considerate parte integrante del presente Modello. Tali processi non sono comunque soggetti a rischi reato 231, se non per le casistiche espone nei paragrafi precedenti.

7.10. Gestione informatica

Relativamente all'attività di gestione informatica risultano rilevanti le seguenti attività.

| Processo | Commento | Reato / Rischio | Modalità ipotetica di commissione del reato | Presidi esistenti |
|---------------------------------|----------|---|---|---|
| Conservazione posta elettronica | | <u>Reati tributari</u> - Occultamento o distruzione di documenti contabili MEDIO | Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari | - Codice etico - Verifiche società di revisione - Sistema di backup |

8. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. Premessa

Il Decreto prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi previsti se l'organo dirigente ha, fra l'altro, *"affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*. La SIG Spa ha scelto un modello organizzativo con un Organismo di Vigilanza (di seguito, come detto, ODV) collegiale, come consentito dalla norma sia per dimensioni dell'azienda che per la sua attuale governance e organizzazione operativa. L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali", che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del D. Lgs 231/2001).

8.2. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

I caratteri che l'ODV deve possedere al fine di poter efficacemente svolgere le attività sopra elencate, possono riassumersi come segue:

a) Autonomia e indipendenza:

-- I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Al fine di garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, l'Organismo riporta direttamente al CDA.

-- Inoltre, la composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni.

b) Professionalità e conoscenza della realtà aziendale:

-- L'ODV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività della società. Tali

caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

c) Continuità d'azione:

L'ODV deve infine:

- vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;
- essere referente qualificato, costante e super partes per tutto il personale della Società e per il Management, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

8.3. Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'ODV della SIG Spa, nominato con delibera del CDA ed avente funzioni di Vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato dalla SIG Spa allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001.

Il presente Regolamento è predisposto dall'ODV per disciplinare il proprio funzionamento, individuando, in particolare, poteri, compiti, aree di indagine e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV deve improntarsi a principi di professionalità, onorabilità, autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'ODV è collocato in posizione di staff al vertice gerarchico della SIG Spa, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al CDA o al Collegio Sindacale, qualora le violazioni emerse siano riferibili agli amministratori della SIG Spa stessa o siano, in ogni caso, di particolare gravità.

L'ODV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'ODV non è attribuito alcun compito operativo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne potrebbero minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

8.4. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV della SIG Spa è composto da tre membri.

Il CDA nomina i membri dell'ODV, scegliendoli sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale ed opera tale scelta tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o gestionale dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie.

I membri dell'ODV possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla SIG Spa e non sottoposto, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Deve adempiere i propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze.

La nomina dell'ODV deve essere resa nota al membro e da questi formalmente accettata.

Non può ricoprire la carica di ODV, e se eletto, decade dalla carica il coniuge, i parenti e gli affini entro il primo grado degli amministratori della SIG Spa, gli amministratori delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Nel caso i membri dell'ODV scelti siano esterni si ritiene opportuno individuare una figura/servizio di riferimento a supporto esclusivamente operativo del componente ODV stesso che funga da interfaccia con le funzioni aziendali e di gestione della documentazione specifica.

8.5. Obblighi di riservatezza dei componenti dell'ODV

I membri dell'ODV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del CDA e/o del Collegio Sindacale.

I membri dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che pervengono in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'ODV.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'ODV viene trattata in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dall'incarico ed eventuali provvedimenti a carattere disciplinare.

8.6. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'ODV

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, nonché la continuità di azione dell'ODV, la durata dell'incarico dei membri dell'ODV è fissata in n.3 anni (comunque in scadenza con il rinnovo del CDA) rinnovabili con provvedimento del CDA stesso.

In ogni modo l'ODV rimane in carica fino alla nomina del successore.

La revoca dei membri dell'ODV compete esclusivamente al CDA il quale può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i membri dell'ODV.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che rende il membro dell'ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- b) L'attribuzione al membro dell'ODV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione;
- c) Un grave inadempimento dei doveri propri dell'ODV, così come definito nel Modello;

d) L'applicazione al membro dell'ODV di misure cautelari restrittive della libertà individuale;

e) Una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di un membro dell'ODV, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001;

f) Una sentenza di condanna passata in giudicato a carico di un membro dell'ODV, ad una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giudicate e dalle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il CDA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del membro dell'ODV interessato.

I membri dell'ODV potranno recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi per iscritto al CDA e al Collegio Sindacale.

La mancata ed ingiustificata partecipazione più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte di un membro dell'ODV, Il Presidente o uno dei membri ne darà immediata e formale comunicazione al CDA il quale delibererà in merito alla sostituzione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte del Presidente, il CDA dovrà deliberare immediata-mente la nomina del nuovo Presidente dell'ODV.

8.7. Convocazione e deliberazione dell'ODV

a) L'ODV si riunisce su convocazione del Presidente o di uno dei suoi componenti ogni volta che ciò sia da questi ritenuto opportuno. L'ODV, in ogni caso, si riunisce almeno 2 volte l'anno.

b) La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione viene inviato almeno un giorno prima. Copia della convocazione sarà inviata per conoscenza al Presidente.

c) È in ogni caso validamente convocata la riunione laddove ne sono a conoscenza tutti i membri dell'ODV, anche mediante specificazione delle date delle convocazioni e delle materie da trattare direttamente nei verbali.

d) Le riunioni dell'ODV sono valide con la presenza di almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro da questi all'uopo designato, senza particolari formalità. Ciascun membro dell'ODV ha diritto ad un voto. In caso di parità chi presiede ha diritto a due voti.

e) Le delibere dell'ODV sono assunte a maggioranza dei voti spettanti complessivamente ai membri presenti.

f) Ogni riunione è verbalizzata con sottoscrizione del Presidente, del Segretario, dei membri effettivi e dei soggetti auditati; i verbali sono custoditi presso la sede dell'ODV.

g) È fatto obbligo a ciascun membro dell'ODV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione devono essere fatte verbalizzare.

h) In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera è invalida.

8.8. Poteri e funzioni dell'ODV

All'ODV è affidato il compito di vigilare sulla:

-- Effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto.

-- Efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo al prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;

-- Opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'ODV il compito di:

-- Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o attività sensibili), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal

fine, all'ODV devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

-- Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

-- Verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati da cui il Decreto;

-- Effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni e atti specifici, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto annuale da inviare al CDA.

Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tener aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:

-- Tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

-- Verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);

-- Garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;

-- Raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello.

A tal fine, l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:

a) Sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;

b) Sui rapporti con consulenti e Partner.

Promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative.

Riferire annualmente al CDA in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'implementazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'Art 6 del Decreto e all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'ODV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora invece, dal monitoraggio all'interno dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l'ODV a doversi attivare per garantire i tempi e le forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'ODV deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

8.9. Reporting dell'ODV nei confronti degli Organi Societari

L'ODV ha la responsabilità nei confronti del CDA di comunicare:

- annualmente, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente, eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- almeno annualmente in merito all'attuazione del Modello da parte di SIG Spa.

L'ODV potrà essere invitato a relazionare periodicamente al CDA in merito alle proprie attività.

L'ODV potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

a) I risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'ODV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;

b) Segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il "Codice Etico" e con le procedure aziendali, al fine di:

- i) Acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- ii) Evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto b) dovranno essere comunicate dall'ODV al CDA nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

8.10. Segnalazione all'Organismo di Vigilanza

Soggetti coinvolti

Ai sensi del quadro normativo vigente, il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- Amministratori;
- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- Amministratori;
- dipendenti;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla Società.

Fattispecie oggetto di segnalazione

Le segnalazioni riguardano condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero violazioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice etico aziendale. Si riporta nel seguito un elenco, non esaustivo, degli elementi che possono essere oggetto di segnalazione:

- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di correttezza, professionalità, imparzialità;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- presunti illeciti, tra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o vantaggio della Società;
- comportamenti non coerenti con i doveri etici in capo al personale dipendente.

Segnalazione

Un soggetto segnalante, qualora abbia un ragionevole sospetto, basato su elementi di fatto precisi e concordanti, che si sia verificata una delle violazioni indicate al paragrafo precedente, ha la possibilità di effettuare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza utilizzando i seguenti canali:

- indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza;
- posta tradizionale, inviata alla sede legale della società con la dicitura "Riservato all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001".

La segnalazione deve fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, riportando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo);
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che permettano di identificare chi ha commesso la violazione;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Tutela del segnalante

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad assicurare la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. In particolare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);

- nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, attentati, ecc...).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante ovvero di chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza sulla segnalazione, per motivi collegati alla segnalazione stessa. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratta i dati personali del segnalante con le modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna.

Tutela del segnalato

La Società adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità Giudiziaria, ecc...).

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali del segnalato con le modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna.

Rimane ferma la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso di tale meccanismo, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Esame e valutazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza, ricevute le segnalazioni, effettua le seguenti attività:

- analizza la documentazione ricevuta dal segnalante ed effettua una prima valutazione circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare ulteriori approfondimenti. In particolare, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la completa genericità delle segnalazioni non consente nemmeno di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete. In quest'ultimo caso si determinano i presupposti per l'archiviazione;
- re-indirizza a chi di competenza eventuali segnalazioni a lui pervenute ma che non rientrano nel proprio perimetro, senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare;
- in caso di segnalazione precisa e circostanziata valuta le azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi e aziendali vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiede approfondimenti gestionali, avvia un intervento di audit, ecc...). In tale fase identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni;
- informa il segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza decida di non dare seguito alla segnalazione, deve fornire al segnalante per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, qualora la segnalazione riguardi uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza il soggetto coinvolto dovrà astenersi dalla valutazione.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV proporrà l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente Modello all'organo aziendale competente, cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare.

Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo l'Organismo di Vigilanza deve assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione, in appositi archivi, della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;
- la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Le attività di cui sopra vengono gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personale e in aderenza ai regolamenti interni in materia.

8.11. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Si individuano nel seguito i soggetti ("referenti OdV") a cui viene assegnato il compito di redigere periodicamente delle schede contenenti i flussi informativi e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre assegnare ai "referenti OdV" specifici e delimitati compiti in tema di verifica dell'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei referenti in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SIG S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Al riguardo, ciascun referente compila periodicamente una scheda già preimpostata contenente i flussi informativi generali e specifici, come di seguito indicati. Alla mancata osservanza del dovere di informazione saranno applicate le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel presente Modello.

Flussi informativi generali

Tali flussi riguardano tutti i soggetti che operano in nome e per conto di SIG S.p.A. (Amministratori, dipendenti e collaboratori) ed hanno per oggetto situazioni di criticità effettiva o potenziale con riferimento ai reati contenuti nel D. Lgs. 231/2001 ed al relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché eventi inerenti al sistema organizzativo ed al sistema di controllo. Per i flussi informativi generali, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve avvenire tempestivamente e, comunque, **non oltre 10 giorni** dalla data di manifestazione dell'accadimento (segnalazioni "ad evento").

| 1. CRITICITA' NELL'APPLICAZIONE DEL MODELLO 231 | |
|---|----------------------------|
| Flusso informativo | Referente |
| 1.1. Comportamenti o "pratiche" palesemente non conformi a quanto previsto dal Modello 231 e dal Codice etico | Tutti i referenti OdV |
| 1.2. Notizia di provvedimenti e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico della Società per i reati di cui al Decreto 231 | Amministratore Delegato |
| 1.3. Sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti | Amministratore Delegato |

| 2. CAMBIAMENTI NELL'ASSETTO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO | |
|---|----------------------------|
| Flusso trimestrale | Referente |
| 2.1. Modifiche nelle posizioni di governance della società: <ul style="list-style-type: none"> - Membri del CdA - Presidente - Sindaci - Revisori legali - Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 | Amministratore Delegato |
| 2.2. Conferimento di nuove deleghe e procure | Amministratore Delegato |

| | |
|--|-------------------------|
| 2.3. Eventi significativi che hanno comportato la comunicazione obbligatoria al registro delle imprese e la conseguente integrazione/revisione della visura camerale | Amministratore Delegato |
| 2.4. Delibere, proposte o prese d'atto che incidono direttamente sulla composizione, poteri, mezzi, durata dell'Organismo di Vigilanza | Amministratore Delegato |
| 2.5. Deliberazione da parte del CdA per l'integrazione o la revisione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (integrazioni, revisioni) | Amministratore Delegato |
| 2.6. Modifiche nell'organigramma e/o nel mansionario | Amministratore Delegato |

| 3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | |
|--|-------------------------|
| Flusso informativo | Referente |
| 3.1. Problemi nel sistema informatico aziendale, quali: <ul style="list-style-type: none"> - accessi non autorizzati o da hackers - perdite o danneggiamenti negli archivi dati fisici ed informatici - diffusione di virus | Responsabile Tecnico |
| 3.2. Disfunzioni nel sistema di controllo finanziario della Società e/o punti di notevole miglioramento | Amministratore Delegato |
| 3.3. Anomalie e disfunzioni nel sistema di controllo interno (da parte dei revisori/sindaci nei verbali lasciati a disposizione in azienda o da altra fonte) | Amministratore Delegato |

Flussi informativi specifici

I referenti dell'Organismo di Vigilanza devono compilare per ciascun trimestre o secondo la tempistica indicata dallo stesso Organismo delle schede predefinite e devono trasmetterle all'Organismo di Vigilanza entro e **non oltre 20 giorni** dalla chiusura del periodo di riferimento.

Le schede dei flussi informativi devono essere compilate anche quando le risposte sono tutte negative (anche sui flussi generali) e non vi sono particolari informazioni da segnalare all'Organismo di Vigilanza. Gli allegati di suddette schede, costituiti da tabelle contenenti le informazioni da segnalare, sono invece da compilare soltanto in caso di risposta affermativa alle corrispondenti domande contenute nelle schede.

Le segnalazioni, anche quelle di natura ufficiosa, aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica, dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Gestione del personale

| Flusso informativo trimestrale | Frequenza | Referente |
|--|------------------|-------------------------|
| 1. Deviazioni da procedure aziendali e/o dal regolamento per il reclutamento del personale | Trimestrale | Amministratore Delegato |
| 2. Contestazioni giudiziali, ovvero contestazioni significative, da parte dei dipendenti | | |
| 3. Progressioni di carriera | | |
| 4. Erogazione di premi ai dipendenti | | |

Omaggi e spese di rappresentanza

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|--|------------------|-------------------------|
| 1. Omaggi e spese di rappresentanza di importo superiore al limite stabilito nel protocollo "Omaggi e spese di rappresentanza" | Trimestrale | Amministratore Delegato |

| | | |
|--|---------|-------------------------|
| 2. Report omaggi e spese di rappresentanza | Annuale | Responsabile Tecnico |
|--|---------|-------------------------|

Consulenze

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|---|-------------|---|
| 1. Affidamenti di incarichi professionali effettuati in deroga alle procedure, al regolamento acquisti, alle disposizioni normative e del Modello 231 | Trimestrale | - Amministratore Delegato - Responsabile Tecnico |
| 2. Elenco su consulenze acquisite | Annuale | Responsabile Tecnico |

Sponsorizzazioni

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|--|-------------|-------------------------|
| 1. Deviazioni rispetto al Regolamento per la richiesta di sponsorizzazioni | Trimestrale | Amministratore Delegato |
| 2. Sponsorizzazioni per importi unitari superiori a 1.000 euro | | |
| 3. Elenco annuale sponsorizzazioni | Annuale | Responsabile Tecnico |

Acquisti

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|--|-------------|---|
| 1. Acquisti effettuati in deroga alle procedure, al regolamento acquisti e alle disposizioni normative | Trimestrale | - Amministratore Delegato - Responsabile Tecnico |

| | | |
|--|-------------|-------------------------|
| 2. Contestazioni/ricorsi da parte dei partecipanti relativamente a gare/procedure di affidamento seguite | | Responsabile Tecnico |
| 3. Contestazioni con i fornitori per contratti in essere | | Responsabile Tecnico |
| 4. Anomalie nella gestione dei cantieri | Trimestrale | Responsabile Tecnico |

Accordi transattivi e contenziosi

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|---|------------------|----------------------------|
| 1. Contenziosi sorti durante il periodo o il cui status si è modificato (per importi superiori ad euro 10.000) | Trimestrale | Amministratore Delegato |
| 2. Informazione su utilizzo di mezzi alternativi alla giurisdizione contenziosa ordinaria (arbitrati, conciliazioni e transazioni) (per importi superiori ad euro 10.000) | | |
| 3. Coinvolgimento della società in un contenzioso con la PA o con soggetti incaricati di pubblico servizio | | |

Transazioni infragruppo

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Nuovi contratti di servizio che riguardano la Società ovvero modifica di quelli preesistenti | Trimestrale | Responsabile Tecnico |
| 2. Contestazioni formali sulla fatturazione eseguita in applicazione dei contratti di servizio | | |

Gestione servizi

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Deviazioni dalla normativa di riferimento, dai provvedimenti dell'Autorità, dalle procedure e dai regolamenti che disciplinano le modalità di gestione dei servizi aziendali | Trimestrale | Responsabile Tecnico |

Rendicontazioni alla P.A.

| Flusso informativo | Frequenza | Referenti |
|---|------------------|----------------------|
| 1. Presentazione di rendiconti, dichiarazioni e certificazioni alla PA (ad esclusione di quelle routinarie) | Trimestrale | Responsabile Tecnico |

Partecipazione a gare di appalto

| Flusso informativo | Frequenza | Referenti |
|--|------------------|----------------------------|
| 1. Partecipazione a gare di appalto indette dalla P.A. | Trimestrale | Amministratore Delegato |

Stipula di convenzioni/contratti con la P.A.

| Flusso informativo | Frequenza | Referenti |
|---|------------------|----------------------------|
| 1. Modifiche/rinnovo/stipula di contratti e altri atti/convenzioni con PA | Trimestrale | Amministratore Delegato |

Autorizzazioni e concessioni

| Flusso informativo | Frequenza | Referenti |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Autorizzazioni, licenze, concessioni per le quali si sono verificate contestazioni, anomali, problematiche | Trimestrale | Responsabile Tecnico |

Ispezioni, visite e controlli dalla P.A.

| Flusso informativo | Frequenza | Referenti |
|---|------------------|---|
| 1. Ispezioni, visite e controlli di PA/incaricati di pubblico servizio (ad esclusione di quelle routinarie) | Trimestrale | - Amministratore Delegato - Responsabile Tecnico |

Contributi dalla P.A.

| Flusso informativo | Frequenza | Referenti |
|---|------------------|----------------------|
| 1. Segnalazione di: <ul style="list-style-type: none"> • Domande per ottenimento contributi dalla P.A. • Ottenimento contributi dalla P.A. • Rendicontazione di contributi ottenuti dalla P.A. | Trimestrale | Responsabile Tecnico |

Area reati societari

| Flussi informativi | Frequenza | Referenti |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Deviazioni rispetto ai principi contabili di riferimento, norme in vigore | Trimestrale | Amministratore Delegato |
| 2. Invio bozza del bilancio e della relazione sulla gestione ed altri allegati (comprese Relazioni ex art. 2429 e art. 2409 c.c.) | Annuale | Amministratore Delegato |
| 3. Report crediti incagliati ed in sofferenza verso PA | | |
| 4. Perdite maturate che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto | Ad evento | Amministratore Delegato |
| 5. Rinuncia di uno o più sindaci all'incarico | Trimestrale | Amministratore Delegato |
| 6. Deviazioni rispetto alle procedure/prassi amministrativo-contabili | | Amministratore Delegato |

| | | |
|--|-------------|---|
| 7. Anomalie nei rapporti di partnership con soggetti privati | Trimestrale | - Amministratore Delegato - Responsabile Tecnico |
| 8. Anomalie nei rapporti con banche e finanziatori | | Amministratore Delegato |
| 9. Anomalie nei rapporti con i fornitori | | - Amministratore Delegato - Responsabile Tecnico |
| 10. Effettuazione di operazioni straordinarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale | Trimestrale | Amministratore Delegato |

Area reati contro la personalità individuale

| Flussi informativi | Frequenza | Referente |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Contestazioni con i dipendenti in merito alle retribuzioni, orario di lavoro, ferie, aspettative, permessi, metodi di sorveglianza | Trimestrale | Amministratore Delegato |

Area salute e sicurezza sul lavoro

| Flusso informativo | Frequenza | Referenti |
|---|------------------|------------------|
| 1. Criticità significative segnalate dai preposti e/o dai delegati alla sicurezza | | RSPP |
| 2. Investimenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro | | |
| 3. Formazione specifica su salute e sicurezza sul lavoro | | |
| 4. Modifiche nell'organigramma della sicurezza, riguardanti: | | |

| | | |
|---|---------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - RSPP - Preposti alla sicurezza - Deleghe sulla sicurezza - Altre figure (medico competente, RLS) | | |
| 5. Infortuni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 | | |
| 6. Ispezioni sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro da parte di ASL, Ufficio del lavoro, ed altri organi della P.A. | | |
| 7. Risultati delle verifiche interne (se previste) aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 231/2001 | | |
| 8. Ottenimento di certificazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro | | |
| 9. Verbale della riunione periodica sulla sicurezza | Annuale | |
| 10. Piano annuale delle verifiche da svolgere (se previste) | | |

Area reati ambientali

| Flussi informativi | Frequenza | Referente |
|--|------------------|---|
| 1. Eventuali criticità in materia ambientale segnalate dai responsabili delle attività sensibili | Trimestrale | Responsabil e in materia ambientale |
| 2. Autorizzazioni e licenze in campo ambientale | | |
| 3. Investimenti significativi in materia ambientale | | |
| 4. Formazione specifica in materia ambientale | | |
| 5. Risultati delle verifiche interne (se previste) aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/2001 | | |
| 6. Ispezioni sul tema da parte di P.A. in materia ambientale | | |
| 7. Ottenimento di certificazioni in materia ambientale | | |

Area induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

| Flussi informativi | Frequenza | Referente |
|--|-------------|-------------------------|
| 1. Dipendenti chiamati a rendere dichiarazioni scritte o verbali all'autorità giudiziaria per fatti attinenti alla società | Trimestrale | Amministratore Delegato |

Area reti tributari (oltre ai seguenti risultano rilevanti, inoltre, i flussi informativi inviati in relazione alle aree strumentali e ai reati societari)

| Flussi informativi | Frequenza | Referente |
|--|-------------|-------------------------|
| 1. Avvisi di accertamento fiscale/cartelle esattoriali/ricorsi tributari/atti di pignoramento /atti di accertamento con adesione | Trimestrale | Amministratore Delegato |
| 2. Presenza di rapporti intrattenuti con clienti/fornitori in paesi non white list | | |
| 3. Eventi che hanno causato il deterioramento/distruzione o lo smarrimento di documenti contabili | | |
| 4. Deviazioni dal sistema di controllo contenuto nella parte speciale "Reati tributari" del Modello 231 | | |
| 5. Operazioni straordinarie effettuate ed eventuali pareri legali acquisiti a supporto | | |

8.12. Responsabilità dell'ODV

I componenti dell'ODV sono solidamente responsabili nei confronti di SIG Spa dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

8.13. Piano delle Attività

Durante le periodiche riunioni e attività operative l'ODV comunica al CDA il programma operativo del "fatto" e "da fare", nel quale vengono individuate e specificate le aree di intervento, le attività di verifica e i risultati rilevati.

L'ODV può predisporre un piano annuale delle verifiche nelle modalità che ritiene più opportune. Il piano è comunicato al CDA, anche mediante semplice notifica delle verbalizzazioni relative a ciascuna adunanza.

Nel piano l'ODV indica le attività che intende svolgere per accertare:

a) l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività "sensibili";

- b) l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- c) l'effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del personale;
- d) la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" rispetto al Modello definito;
- e) l'esecuzione delle proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Il piano annuale delle verifiche prevede lo svolgimento di specifiche indagini interne finalizzate all'accertamento delle violazioni del Modello; tali verifiche saranno effettuate sia per impulso e libera iniziativa dello stesso ODV (atti a sorpresa) sia qualora i flussi informativi ricevuti dall'ODV evidenzino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l'ODV avrà ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriori approfondimenti.

In ogni caso le audizioni e gli accertamenti interni dovranno essere effettuati dall'ODV collegialmente, con la presenza di almeno due dei tre membri nominati; esse dovranno inoltre risultare da verbale contenente la specificazione relative ai fatti rilevati, al soggetto auditato o al soggetto che ha posto in essere la condotta (commissiva o omissiva) suscettibile di esposizione a rischio, delle eventuali dichiarazioni del soggetto in pieno rispetto del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa; il verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti. In caso l'ODV ritenga che l'anomalia riscontrata sia suscettibile di evidenziazione e/o sanzione, dovrà provvedersi alla successiva determinazione (formalizzazione dell'evidenziazione e/o proposta di sanzione che sarà applicata dall'Amministratore) la quale dovrà essere accompagnata da una breve relazione che rendiconti i criteri/motivi assunti anche in relazione alle eventuali deduzioni difensive addotte dal soggetto auditato o verificato e trascritte nel verbale.

L'ODV predispone un budget annuale da sottoporre all'approvazione del CDA; tale budget dovrà essere presentato congiuntamente al piano annuale delle verifiche di cui ai commi precedenti.

L'ODV trasmette al CDA i propri verbali nei quali sono relazionati:

- a) l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento dei "processi sensibili";
- b) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- c) le proposte di azioni preventive e/o correttive;
- d) lo stato di realizzazione degli interventi correttivi e migliorativi deliberati dall'Amministratore.

L'ODV segnala immediatamente al CDA:

- a) qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata e rilevante dall'ODV stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato esso stesso;
- b) ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al decreto.

L'ODV può chiedere di essere ascoltato dal CdA in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno.

8.14. Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal CDA.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1. Premessa

Il Sistema disciplinare così come di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento, infatti, prevedono che le Società siano esonerate dalla responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto, qualora la Società abbia adottato un Modello organizzativo e di correlato con un sistema di sanzioni "disciplinari" da adottare nel caso di inosservanza delle regole contenute nello stesso. Tale sistema disciplinare è stato predisposto, tenendo in considerazione che la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al Decreto è già sanzionata dal Codice Penale e che, pertanto, il presente Sistema Disciplinare - volto soprattutto a prevenire e scongiurare condotte prodromiche alla loro commissione - è da ritenersi autonomo e distinto dalle prescrizioni del Codice Penale.

Pertanto, le regole e le sanzioni richiamate nel presente Sistema disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della "pattuizione" collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'individuazione di eventuali responsabilità penali. Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra amministratori, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della Società ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel Modello, nelle procedure organizzative aziendali, nel "Codice Etico", adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

L'applicazione del sistema disciplinare è indipendente, dunque, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità Giudiziaria, qualora il comportamento da sanzionare valga anche

(potenzialmente) ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01.

La valutazione disciplinare di comportamenti effettuata dalla Società non deve, necessariamente, coincidere con la valutazione del Giudice in sede penale, data l'autonomia delle violazioni del Modello, delle sue procedure, del "Codice Etico" rispetto alla violazione di legge derivante dalla commissione dei reati.

Il Sistema disciplinare sarà adeguatamente divulgato e pubblicizzato e portato a conoscenza di tutti i lavoratori.

9.2. Illeciti disciplinari

Costituiscono illeciti disciplinari le violazioni del Modello e del "Codice Etico" e costituiscono inadempimento con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

L'inosservanza alle norme/prescrizioni del Modello e del "Codice Etico" da parte dei destinatari costituiscono illeciti disciplinari che comportano l'applicazione del Sistema sanzionatorio diverso a seconda del ruolo ricoperto dal "soggetto" oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza. In particolare, si intendono illeciti disciplinari:

- a) le violazioni dei principi e delle norme comportamentali contenuti nel "Codice Etico";
- b) la violazione delle procedure, regolamenti e dei protocolli formalizzati nel Modello;
- c) la mancata o incompleta o non veritiera documentazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure di cui al Modello;
- d) la violazione degli obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dell'ODV;
- e) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'ODV ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti dal Modello;

f) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del modello sicurezza e ambiente;

g) ogni violazione da parte dei lavoratori dipendenti della Società degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. e dai CCNL di categoria e dai contratti individuali;

9.3. Sanzioni

La sanzione deve essere graduata ed adeguata in ragione della gravità della violazione commessa. La gradualità della sanzione va dal rimprovero verbale (per le infrazioni di minor gravità e di prima commissione) sino al licenziamento (per comportamenti particolarmente gravi e/o ripetuti). L'applicazione della sanzione deve tenere in considerazione i seguenti parametri di riferimento:

- gravità e modalità della condotta e dell'evento che la stessa ha determinato;
- intenzionalità del comportamento o grado della negligenza, imprudenza o imperizia;
- la tipologia della violazione compiuta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta; -
- ruolo e mansioni del lavoratore;
- comportamento tenuto dal lavoratore nel passato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari e della recidiva;
- altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento (compresa la posizione funzionale delle altre persone coinvolte). È fatta salva, comunque, la facoltà di SIG Spa di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 231/01.

9.4. Destinatari

I destinatari delle sanzioni possono essere:

- CDA, AMMINISTRATORI, SINDACI; soggetti che, nell'ambito della Società, rivestono funzioni di RAPPRESENTANZA, di AMMINISTRAZIONE o di DIREZIONE dell'ente o di una

sua area organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la GESTIONE e il CONTROLLO della stessa;

-- DIPENDENTI; soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento Aziendale riconosciuto. Tra essi:

-- TERZI DESTINATARI; altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la società o operano direttamente e/o indirettamente per essa (per es. coloro che intrattengono un rapporto di lavoro non di natura subordinata (collaboratori a progetto, consulenti), i procuratori e agenti che operano in nome e per conto della società, i contraenti e partner commerciali (fornitori), i soggetti che svolgono compiti e funzioni specifiche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (i medici competenti).

9.5. Modalità Operative

Gli illeciti disciplinari vengono raccolti (in modo diretto o indiretto) dall'ODV, che dopo gli opportuni accertamenti per la verifica delle infrazioni, proporrà l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente modello all'organo preposto cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare.

La proposta di sanzione dell'ODV verrà corredata con una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle norme del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto/area responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

9.6. Sanzioni nei confronti di CDA, Amministratori, e Sindaci

Tali soggetti esercitano di fatto la GESTIONE e il CONTROLLO di SIG Spa.

Si tratta del Presidente del CDA (che ha poteri operativi di firma), dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale.

In caso di sospetta violazione di una o più prescrizioni del Modello e/o del “Codice Etico” da parte del Presidente del CDA o di uno dei membri del CDA, l’ODV deve tempestivamente informare il CDA nel suo complesso ovvero il Collegio Sindacale, che prenderanno gli opportuni provvedimenti.

Resta salva la possibilità della richiesta di risarcimento del danno qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società (come per es. in caso di applicazione alla stessa, da parte del Giudice, delle sanzioni amministrative o delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/01) e/o l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2392 c.c.

9.7. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Come detto si tratta di soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuto:

In caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello e/o del “Codice Etico” da parte di un dipendente ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui l’art. 7 della L. n.300/1970 e l’applicazione delle sanzioni previste dal CCNL del settore di appartenenza nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità della infrazione sono sanzionate come segue:

1. Richiamo scritto, qualora la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello e/o dal “Codice Etico” configuri lieve irregolarità.
2. Multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione qualora, entro due anni dall’applicazione del richiamo scritto, sia commessa un’altra irregolarità/violazione non grave. Tale provvedimento si applica anche in caso di violazioni più gravi sempre che da tali violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della SIG Spa.
3. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni aziendali. Si applica anche nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi

da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano comunque rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte.

4. Licenziamento con preavviso in caso di grave violazione del Modello e/o del "Codice Etico" tale da configurare un notevole inadempimento.

5. Licenziamento senza preavviso qualora la violazione commessa sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con SIG Spa e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

9.8. Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari

Tale punto fa riferimento a:

- COLLABORATORI ESTERNI;
- CONSULENTI;
- PARTNERS: FORNITORI, SUBAPPALTATORI;
- ALTRI SOGGETTI CON RAPPORTO CONTRATTUALE.

Si tratta di soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la società o operano direttamente e/o indirettamente per essa. Ad esempio, coloro che intrattengono un rapporto di lavoro non di natura subordinata (collaboratori a progetto, consulenti), i procuratori e agenti che operano in nome e per conto della società, i contraenti e partner commerciali (fornitori), i soggetti che svolgono compiti e funzioni specifiche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (i medici competenti).

Qualora riscontri la violazione del Modello e/o del codice Etico da parte di un Terzo destinatario, l'ODV dopo aver fatto i necessari accertamenti, in collaborazione con il Delegato/Responsabile del rapporto contrattuale in questione, trasmette all' AD una relazione contenente:

- La descrizione della condotta contestata;
- L'indicazione delle prescrizioni del Modello che risultano essere state violate;
- Gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

-- Gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

-- Una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto il caso concreto.

L'AD decide se coinvolgere il CDA e/o il Collegio Sindacale e se procedere o meno con la risoluzione anticipata del rapporto e comunque entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'ODV provvede con il provvedimento che riterrà opportuno.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai consulenti o dai partner, sub fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice e dal Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership o nei con-tratti, la risoluzione del rapporto.

Nei contratti individuali dei soggetti terzi con la Società e/o in apposita lettera sottoscritta per accettazione, devono essere espressamente indicati gli adempimenti alle prescrizioni al Modello e/o al "Codice Etico" loro riferite che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

9.9. Sanzioni nei confronti di Società infragruppo

Qualora si riscontri la violazione del Modello e/o del "Codice Etico" da parte di una società (società partecipate, consociate ecc...), l'ODV, informa il CDA, che dopo aver fatto i necessari accertamenti li trasmette direttamente all' Assemblea dei Soci che in base alla situazione verificatasi deciderà il modo di procedere (attraverso la nomina di un collegio arbitrale, attraverso la creazione di una commissione interna o altre forme di supporto autonomo ed indipendente) e che tipo di sanzione impartire.

10. ELENCO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

I documenti di seguito riportati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello e mirano a rendere operative ed applicabili le linee generali e le regole di condotta contenute nei paragrafi precedenti.

1. Regolamento per il reclutamento del personale;
2. Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
3. Regolamento procedura richiesta sponsorizzazioni società intercomunale gas S.p.A.;
4. Regolamentazione dell'Autorità;
5. Procedure presenti nel sistema di gestione qualità, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. Procedura "Risorse umane";
 - b. Procedura "Risorse tecniche";
 - c. Procedura "Apparecchiature di misura";
 - d. Procedura "Gestione commessa";
 - e. Procedura "Gestione progettazione";
 - f. Procedura "Gestione reti gas";
 - g. Procedura "Gestione parcheggi";
 - h. Procedura "Gestione calore";
 - i. Procedura "Reti di distribuzione gas naturale";
 - j. Procedura "Gestione contatori";
6. Codice etico;
7. Statuto della Società;
8. Organigramma aziendale;
9. Manuale del sistema di gestione qualità;
10. Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
11. Deleghe e procure aziendali;
12. Documento di valutazione dei rischi ex art. 28, D.lgs. 81/2008;
13. Contratti di servizio.